

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Puglia



REGIONE
PUGLIA

ANNO XLVI

BARI, 13 OTTOBRE 2015

n. 133



Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella parte I sono pubblicati:

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
- j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati;
- l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

Nella parte II sono pubblicati:

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- b) deliberazioni della Giunta regionale;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- k) annunci legali;
- l) avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

SOMMARIO

“Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 settembre 2015, n. 1601

Cont. 95/14/FR. (3101/98/FR.) - Avv. Roberto G. Marra c/ REGIONE PUGLIA - Competenze professionali Avv. Roberto G. Marra D.I. n. 96/14 e relativo atto di pre-cetto Tribunale di Lecce. Variazione di bilancio.

Pag. 44193

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 settembre 2015, n. 1615

Cont. n. 1022/15/DL - Corte Costituzionale. Regione Puglia c/Presidenza Consiglio dei Ministri. Impugnativa art. 1, commi 29, 47, 66, 68, 69, 74, 126, 153, 155, 162, 171, 181, lett. e), n. (1.3) e 183, della legge n. 107 del 13/07/2015. conferimento dell'incarico difensivo: Prof. Avv. Marcello Cecchetti, legale esterno.

Pag. 44194

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 settembre 2015, n. 1672

Cont. 564/15/AV C. di L. c/ Regione Puglia. Ricorso ex art. 117 c.p.a. proposto dinanzi al T.A.R. Puglia - Sede di Lecce. Ratifica incarico difensivo al Legale esterno, Avv. Maurizio Di Cagno.

Pag. 44201

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 settembre 2015, n. 1673

Cont. 3372/99/N-SH. Corte Suprema di Cassazione - Ricorso Regione Puglia c/ L.M.C. - Rettifica ed integrazione deliberazione di G.R. n. 1486 del 23.06.2015.

Pag. 44203

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 settembre 2015, n. 1674

Oggetto: Cont. 628/14/RO. Consiglio di Stato. A. S.r.l. c/Regione Puglia + altri - Costituzione in giudizio - Ratifica incarico difensivo legale esterno, avv. Maurizio Di Cagno.

Pag. 44204

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 settembre 2015, n. 1675

Cont. 776/10/B/RO. Tribunale di Bari - Sezione Lavoro. Reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. B.G. + altri/Regione Puglia + 1 - Ratifica incarico difensivo all'avv. Maria Loreta Petrocelli, legale esterno.

Pag. 44205

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 settembre 2015, n. 1676

Cont. 615/14/RO. Consiglio di Stato. MSD Italia S.r.l. c/Regione Puglia + altri- Costituzione in giudizio - Ratifica incarico difensivo legale esterno, avv. Maurizio Di Cagno.

Pag. 44207

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 settembre 2015, n. 1677

Cont. 2041/07/SH - Corte di Appello Bari - P.C. c/ Regione Puglia e AQP - Costituzione in giudizio - Ratifica incarico difensivo a legale esterno Avv. Gianfranco Cippone.

Pag. 44208

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 settembre 2015, n. 1678

Cont. 1086/09/CA. Tar Lecce. Confederazione I.C. c/ Regione Puglia. Resistenza in giudizio. Nomina difensore. Ratifica mandato difensivo Avv. Ugo Patroni Griffi.

Pag. 44209

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 settembre 2015, n. 1679

Cont. 486/15/RO. TAR Puglia-Sede di Bari. Farmacia “Dr. G.G.” + 1 c/ Regione Puglia + altri - Costituzione in giudizio - Ratifica incarico difensivo all'avv. Vincenzo Latorre, legale esterno, e avv.ti Sabina Ornella di Lecce e Mariangela Rosato, legali interni.

Pag. 44210

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 settembre 2015, n. 1680

Cont. n. 2145-2146/06/B-FO - Regione Puglia c/ D.N.P. + C.P. - Corte di Cassazione Sezione Lavoro - ricorsi - Ratifica incarichi difensivi a legale esterno avv. Alberto Coccioli.

Pag. 44213

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 settembre 2015, n. 1681

Cont. 923/14/CA. Regione Puglia c/ Ditta M.O. V.. Espropriazione immobiliare. Nomina difensore. Ratifica mandato difensivo avv. Luca Lubelli.

Pag. 44214

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 settembre 2015, n. 1682

Cont. 713/14/GR. Consiglio di Stato. B.P. e R.M. c/ Regione Puglia. Costituzione nel giudizio di appello avverso sentenza del TAR Puglia sede di Bari n. 1248/14. Ratifica nomina legale esterno, avv. Filippo Panizzolo.

Pag. 44216

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 settembre 2015, n. 1683

Cont. n. 559/15/TO. O.C. S.R.L. c/ REGIONE PUGLIA. Tribunale civile di Palermo - Sez. fallimentare. Opposizione avverso il rigetto di ammissione allo stato passivo ex artt. 98 e 99 L.F. Ratifica incarico difensivo a legale esterno, Avv. Vittorio Viviani.

Pag. 44217

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 settembre 2015, n. 1684

Cont. 1886/11/TO. A.S.C. S.R.L. C/ REGIONE PUGLIA. Consiglio di Stato. Costituzione in giudizio. Ratifica incarico difensivo avv. Nino Matassa, legale esterno.

Pag. 44219

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 settembre 2015, n. 1685

Cont. n. 27/14/TO. F. s.p.a. c/ REGIONE PUGLIA. Tribunale civile di Bari - Costituzione in giudizio - Ratifica incarico difensivo a legale esterno, Avv. Giampietro Rossiello.

Pag. 44221

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 settembre 2015, n. 1686

Cont. n. 125/14/TO. C.E. + altri c/ REGIONE PUGLIA. Tribunale civile di Bari. Costituzione in giudizio - Ratifica incarico difensivo a legale esterno, Avv. Giampietro Rossiello.

Pag. 44222

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 settembre 2015, n. 1687

Cont. n. 120/90/N-TO A.D.N. c/Regione Puglia. Corte di Cassazione. Controricorso in Cassazione avverso impugnazione sentenza n. 1875/2014 della Corte d'Appello di Bari, II Sez. Civile. Ratifica incarico difensivo a legale esterno, Avv. Martino Sportelli.

Pag. 44224

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 settembre 2015, n. 1688

Cont. n. 3048/07/FR. Regione Puglia c/ M.N. Conferma proposizione ricorso per Cassazione avverso sentenza n. 1849/2014 della Corte d'Appello di Bari e conferma incarico difensivo a legale esterno, Avv. Francesco Tanzarella.

Pag. 44226

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 settembre 2015, n. 1689

Cont. n. 95/14/FR. Regione Puglia c/ Avv. R.M. Appello avverso sentenza n. 3242/2015 del Tribunale di Lecce, Sezione Seconda Civile. Ratifica incarico difensivo a legale esterno, Avv. Salvatore Vasta.

Pag. 44227

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 settembre 2015, n. 1690

Contt. nn. 2556/08/SI - 2557/08/SI - 2558/08/SI - 2568/08/SI. Corte di Cassazione. R.P. c/ P.G. e altri. Ratifica incarico all'Avv. Vincenzo D'Amato, legale esterno.

Pag. 44229

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 settembre 2015, n. 1601

Cont. 95/14/FR. (3101/98/FR.) - Avv. Roberto G. Marra c/ REGIONE PUGLIA - Competenze professionali Avv. Roberto G. Marra D.I. n. 96/14 e relativo atto di precetto Tribunale di Lecce. Variazione di bilancio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile A.P. "Liquidazione Spese Legali" e confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue:

in data 15.01.2014 veniva notificato all'Avvocatura regionale il decreto ingiuntivo n. 96/2014, con il quale il Giudice del Tribunale di Lecce ha ingiunto alla Regione Puglia di pagare la somma di € 130.501,91 oltre interessi come per legge dal 29.02.2008 sino al soddisfo nonché € 3.703,00 per spese di procedura monitoria oltre IVA e CAP e spese a favore dell'avvocato Roberto G. Marra, difensore Regione Puglia ed officiato con deliberazione di G.R. n. 4374 del 29.12.1998 quale rappresentante e difensore della Regione Puglia nel giudizio relativo al cont. n. 3101/98/FR. a titolo di compensi professionali per l'attività difensiva in favore dell'ente Regione;

in data 24.10.2014 veniva notificato all'Avvocatura regionale atto di precetto per un importo complessivo di € 191.517,01;

in data 22.12.2014 veniva notificato all'Avvocatura regionale atto di pignoramento presso terzi per un importo presuntivo di € 280.000,00;

l'esito dell'istruttoria preliminare, già svolta, del procedimento di liquidazione, ha determinato l'ammontare delle competenze professionali spettanti all'Avv. Roberto G. Marra, € 130.501,91 per sorte capitale, € 3.703,00 per spese di procedura monitoria oltre IVA e CAP e spese ed € 58.865,62 per interessi e pari alla somma complessiva di € 193.070,53 (al lordo delle ritenute);

Il Consiglio Regionale con legge n. 1 /2015 del 10.02.2015 ha riconosciuto la legittimità del predetto debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1, lett. A) del d.lgs. 23.06.2011 n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10.02.2014, n. 126. Ha stabilito inoltre che il debito venga finanziato, limitatamente alla sorte capitale, con variazione di bilancio deliberata dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 42 della l.r. 16 novembre 2001 n. 28 e, per la parte restante, con imputazione ai pertinenti capitoli del bilancio corrente e che il pagamento a favore del creditore avvenga con espressa riserva di ripetizione all'esito del giudizio di opposizione.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale proceda alla variazione di bilancio connessa e conseguente al riconoscimento del debito fuori bilancio innanzi indicato, limitatamente alla sorte capitale di € 130.501,91.

Al finanziamento della suddetta spesa si provvede, limitatamente alla sorte capitale, mediante variazione del bilancio del corrente esercizio, con prelevamento dell'importo corrispondente dal Fondo di riserva per partite pregresse e contestuale impinguamento del cap. 1312. Le ulteriori somme dovute a titolo di interessi e di spese e competenze derivanti da d.i. e precetto vengono finanziate con imputazione ai pertinenti capitoli 1215 "Oneri per ritardati pagamenti. Quota interessi" e 1317 "Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedurali e legali" del bilancio regionale.

€ 130.501,91 per sorte capitale;

€ 58.865,62 per interessi legali;

€ 3.702,99 per spese e competenze derivanti da

D.I. e precetto.

COPERTURA FINANZIARIA - L.R. 16 NOVEMBRE 2001, N. 28 E S.M.I.

Al finanziamento della spesa di € 193.070,53 così si provvede come segue:

- per € 130.501,91 spettanti all'avv. Roberto G. Marra a titolo di competenze professionali, mediante variazione del bilancio del corrente esercizio, in termini di competenza e cassa, con prelievo dell'importo corrispondente dal Cap. 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) e contestuale impinguamento del Cap. 1312 del bilancio regionale;

- per € 3.703,00 a titolo di spese e competenze derivanti dal D.I. e precetto, mediante imputazione sul capitolo 1317 del bilancio 2015;
 - per € 58.865,62 a titolo di interessi mediante imputazione sul capitolo 1315 del bilancio 2015;
- Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/03/2011);

all'impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di € 193.070,53 si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione, ai Cap. 1312 - 1315 e 1317 del bilancio in corso;

Il Presidente relatore, sulla base dell'istruttoria innanzi illustrata, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta Regionale ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28.07.1998.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile A.P. "Liquidazione Spese Legali" e dal Coordinatore dell'Avvocatura;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;
- di provvedere al finanziamento della spesa derivante dal decreto ingiuntivo n. 96/2014 del Tribunale di Lecce, e del successivo atto di precetto, relativa a crediti professionali dell'avvocato Roberto G. Marra mediante variazione di bilancio descritta nella sezione "Copertura finanziaria" che si intende integralmente trascritta;

- di fare obbligo all'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno, liquidazione e pagamento della spesa riconosciuta con L.R. n. 10/2015 quale debito fuori bilancio così come indicato nella sezione "Copertura finanziaria" e con espressa riserva di ripetizione all'esito del giudizio di opposizione;
- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art 42, comma 7, della L.R. n. 28/01 e s.m.i..

Il Segretario della Giunta
Dott. Bernardo Notarangelo

Il Presidente della Giunta
Dott. Michele Emiliano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 settembre 2015, n. 1615

Cont. n. 1022/15/DL - Corte Costituzionale. Regione Puglia c/Presidenza Consiglio dei Ministri. Impugnativa art. 1, commi 29, 47, 66, 68, 69, 74, 126, 153, 155, 162, 171, 181, lett. e), n. (1.3) e 183, della legge n. 107 del 13/07/2015. conferimento dell'incarico difensivo: Prof. Avv. Marcello Cecchetti, legale esterno.

Il Presidente della G.R., sulla base dell'istruttoria espletata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue.

Il Consiglio Regionale della Puglia, nella seduta del 31 luglio 2015, ha approvato all'unanimità la seguente mozione:

"IL CONSIGLIO REGIONALE, Premesso che:

in data 15 luglio 2015 è stata pubblicata in Gazzetta ufficiale la legge 13 luglio 2015, n. 107 recante: *"Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti"*;

il secondo comma dell'articolo 127 della Costituzione stabilisce che "La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un'altra Regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro

sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge.”;

la materia “istruzione” rientra, a norma dell'articolo 117, terzo comma, tra le materia di legislazione concorrente;

la Corte costituzionale, con giurisprudenza costante, ha ritenuto ammissibili le questioni di legittimità costituzionale prospettate da una Regione, nell'ambito di un giudizio in via principale, in riferimento a parametri diversi da quelli, contenuti nel titolo V della Parte seconda della Costituzione, riguardanti il riparto delle competenze tra lo Stato e le Regioni, quando sia possibile rilevare la ridondanza delle asserite violazioni su tale riparto e la ricorrente abbia indicato le specifiche competenze ritenute lese e le ragioni della lamentata lesione (*ex plurimis, sentenze n. 22 del 2012, n. 128 del 2011, n. 326 del 2010, n. 116 del 2006, n. 280 del 2004*);

i commi 180 e 181 della legge 107 del 2015 delegano al governo l'esercizio della potestà legislativa con riferimento a nove distinti e rilevanti ambiti riconducibili alla materia istruzione;

deve rilevarsi il vulnus di costituzionalità riscontrabile nelle deleghe conferite, peraltro vaghe, in materie che rientrano nella competenza legislativa concorrente. L'articolo 76 della Costituzione, infatti, subordina la legittimità della delega legislativa alla fissazione dei principi e criteri direttivi, ciò rende assai problematico che l'oggetto della delega stessa possa, a propria volta, essere costituito da principi: e, cioè, da determinazioni della stessa natura di quelle che dovrebbero guidarne la formulazione. Senza contare che questi ultimi (*i principi - se così può dirsi - al quadrato*), essendo finalizzati alla formulazione di altri principi, verrebbero fatalmente ad assumere un carattere di assoluta evanescenza (*tanto più se - come nella specie - dovessero riferirsi ad una serie di materie diverse, fortemente eterogenee l'una dall'altra*); ulteriori profili di legittimità costituzionale da eccepirsi riguardano la limitazione della libertà di insegnamento con presunta violazione dell'articolo 33 nonché la disparità di trattamento tra i docenti immessi in ruolo sino all'anno scolastico in corso e coloro i quali saranno immessi in ruolo in base alle norme introdotte dalla legge che si contesta; aspetti che, quanto meno astrattamente in palese violazione dell'articolo 3;

dubbi di legittimità costituzionale, per violazione del combinato disposto degli articoli 3, 51 e 97 della Costituzione, riguardano, inoltre, la disposizione di cui al comma 110 nella parte in cui, con riferimento ai concorsi pubblici, dispone con riguardo ai soggetti che possono accedere alle procedure, che per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto possono partecipare solo i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione mentre non può partecipare il personale docente ed educativo già assunto con contratto a tempo indeterminato nelle scuole statali;

Considerato che:

in particolare, in ordine all'articolo 1, comma 73, è configurabile una violazione dell'articolo 3 della Carta fondamentale rispetto ai principi in esso sanciti di uguaglianza formale e sostanziale. Tale disposizione prevede, infatti, che a partire dall'anno scolastico 2016/2017 il personale docente delle istituzioni scolastiche statali, con contratto a tempo indeterminato, sia destinatario di incarichi triennali proposti dai dirigenti scolastici degli albi territoriali provinciali, ne deriva un'immissione in ruolo scevra di un'effettiva assegnazione di posto che risulta eventuale e appannaggio delle scelte del dirigente scolastico, col rischio che le stesse assumano carattere di arbitrarietà;

il principio di uguaglianza richiede che situazioni uguali siano trattate alla stessa stregua e situazioni eterogenee siano trattate in maniera diversa. Nel caso di specie si verrebbero a creare due categorie di lavoratori, astrattamente omogenee, ma con trattamento differente, soprattutto con riferimento alla posizione nei confronti del dirigente scolastico;

in relazione all'articolo 1, comma 33, si ravvisa una violazione degli articoli 3, 4 e 34 della Carta costituzionale nella parte in cui in relazione all'alternanza scuola-lavoro, si fa esplicito riferimento all'obbligo e non alla mera possibilità di svolgere delle esperienze lavorative; in tal senso è da ritenersi che venga lesa il diritto al solo studio, da intendersi come formazione culturale generale e non come formazione tesa a soddisfare le esigenze del mercato del lavoro;

in ordine al comma 4 del novellato articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 si profila la lesione dell'autonomia degli organi collegiali a favore di un

organo monocratico, il dirigente scolastico. Difatti, il Consiglio di istituto, diversamente dal passato non definisce gli indirizzi del Piano dell'offerta formativa (POF) ma è il dirigente scolastico a dettare gli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e amministrazione. Prima della novella il Consiglio di istituto dettava gli indirizzi a cui il Collegio dei docenti si doveva attenere nell'elaborare il POF, per poi essere adottato dal Consiglio;

con il recente intervento normativo il legislatore ha inteso conferire un potere sovrachiaro rispetto agli organi collegiali in capo al dirigente scolastico, che può respingere le elaborazioni del Collegio o le approvazioni del Consiglio di istituto, qualora non siano conformi agli indirizzi da lui dettati;

in tal modo, gli organi collegiali, seppur indirettamente, vengono svuotati delle loro funzioni essenziali. Il Collegio, organo tecnico professionale con competenza in ambito pedagogico didattico potrebbe perdere o vedere fortemente depauperate le sue funzioni. In tal guisa, la legge *de qua* parrebbe realizzare lo scardinamento della distinzione delle competenze, tale scelta va nella direzione di una lesione dell'autonomia scolastica e, quindi, di invasione o lesione di una competenza amministrativa che esula dalla sfera statale e che, quanto meno astrattamente, parrebbe ledere i principi di buon andamento e di imparzialità della pubblica amministrazione di cui all'articolo 97 della Costituzione. Tale censura si riverbera sull'autonomia gestionale e amministrativa delle istituzioni scolastiche, generando una significativa compressione dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, oltre che contrastare con il generale principio di ragionevolezza;

in ordine all'articolo 1, comma 44, inoltre, potrebbe ritenersi che il legislatore statale sia andato oltre il limite del dettato dei principi generali, spingendosi fino a prevedere norme di dettaglio; non limitandosi a indicare principi organizzativi in materia di istruzione. In tal guisa, si può sostenere che la disposizione normativa censurata ecceda il confine di cui all'articolo 117, terzo comma e loda, ragionevolmente, il riparto di competenze in materia di formazione professionale, materia riservata alle regioni in via esclusiva,

IMPEGNA

la Giunta regionale, previa verifica da parte dell'Avvocatura regionale e dell'Ufficio legislativo, a pro-

muovere la questione di legittimità costituzionale, in via principale, ex articolo 127, secondo comma, della Costituzione alla Corte costituzionale avente ad oggetto la legge 13 luglio 2015 n. 107, pubblicata in Gazzetta ufficiale il 15 luglio 2015."

Con nota n. Prot. 12142 del 09/09/2015, l'Avvocatura regionale ha formulato le osservazioni di seguito trascritte:

"Oggetto: Studio preliminare sui possibili profili di illegittimità costituzionale di interesse regionale dell'art. 1, commi 29,47,66,68,69,74,126,153,155, 162, 171, 181, lett. e), n. 1.3), e 183, della Legge n. 107 del 13 luglio 2015 "Riforma del sistema nazionale di istituzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti". Termine per la proposizione del ricorso: 14.09.2015.

La scrivente Avvocatura, all'esito delle valutazioni in ordine al contenuto della normativa in epigrafe indicata, letta anche alla luce della giurisprudenza costituzionale in materia ed ai possibili profili di illegittimità, ritiene di sottoporre alle Sue valutazioni le seguenti osservazioni:

1. - Illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 29, l. n. 107 del 2015, per violazione degli articoli 117, terzo comma, e 118, primo comma, della Costituzione. La disposizione statale attribuisce ad un organo statale, il dirigente scolastico, la funzione amministrativa consistente nell'individuazione di percorsi formativi e iniziative «diretti all'orientamento e a garantire un maggiore coinvolgimento degli studenti nonché la valorizzazione del merito scolastico e dei talenti». Essa, dunque, è agevolmente riconducibile alla materia di legislazione concorrente "istruzione" di cui all'art. 117, terzo comma, Cost., e non alle "norme generali sull'istruzione" di competenza esclusiva statale (art. 117, secondo comma, lett. n, Cost.);

2. - Illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 47, l. n. 107 del 2015, per violazione dell'articolo 117, terzo e sesto comma, della Costituzione nella parte in cui dispone: «Per favorire le misure di semplificazione e di promozione degli istituti tecnici superiori, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle

finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono emanate le linee guida per conseguire i seguenti obiettivi, a sostegno delle politiche di istruzione e formazione sul territorio e dello sviluppo dell'occupazione dei giovani:

- a) semplificare e snellire le procedure per lo svolgimento delle prove conclusive dei percorsi attivati dagli istituti tecnici superiori, prevedendo modifiche alla composizione delle commissioni di esame e alla predisposizione e valutazione delle prove di verifica finali;
- b) prevedere l'ammontare del contributo dovuto dagli studenti per gli esami conclusivi dei percorsi e per il rilascio del diploma;
- c) prevedere che la partecipazione dei soggetti pubblici in qualità di soci fondatori delle fondazioni di partecipazione cui fanno capo gli istituti tecnici superiori e le loro attività possa avvenire senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico dei loro bilanci;
- d) prevedere che, ai fini del riconoscimento della personalità giuridica da parte del prefetto, le fondazioni di partecipazione cui fanno capo gli istituti tecnici superiori siano dotate di un patrimonio, uniforme per tutto il territorio nazionale, non inferiore a 50.000 euro e comunque che garantisca la piena realizzazione di un ciclo completo di percorsi;
- e) prevedere per le fondazioni di partecipazione cui fanno capo gli istituti tecnici superiori un regime contabile e uno schema di bilancio per la rendicontazione dei percorsi uniforme in tutto il territorio nazionale; f) prevedere che le fondazioni esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge possano attivare nel territorio provinciale altri percorsi di formazione anche in filiere diverse, fermo restando il rispetto dell'iter di autorizzazione e nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. In questo caso gli istituti tecnici superiori devono essere dotati di un patrimonio non inferiore a 100.000 euro».

3. - Illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 66, l. n. 107 del 2015, per violazione degli articoli 117, terzo comma, e 118, primo comma, della Costituzione.

Il comma 66 dell'art. 1, della legge n. 107 del 2015, dopo aver previsto che «A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017 i ruoli del personale docente

sono regionali, articolati in ambiti territoriali, suddivisi in sezioni separate per gradi di istruzione, classi di concorso e tipologie di posto», al secondo periodo aggiunge che «Entro il 30 giugno 2016 gli uffici scolastici regionali, su indicazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti le regioni e gli enti locali, definiscono l'ampiezza degli ambiti territoriali, inferiore alla provincia o alla città metropolitana, considerando:

- a) la popolazione scolastica;
- b) la prossimità delle istituzioni scolastiche;
- c) le caratteristiche del territorio, tenendo anche conto delle specificità delle aree interne, montane e delle piccole isole, della presenza di scuole nelle carceri, nonché di ulteriori situazioni o esperienze territoriali già in atto».

La norma viola gli artt. 117, terzo comma, e 118, primo comma, Cost..

4. - Illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 68, l. n. 107 del 2015, per violazione dell'art. 117, terzo comma, e dell'art. 118, primo comma, della Costituzione nella parte in cui stabilisce che «A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, con decreto del dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale, l'organico dell'autonomia è ripartito tra gli ambiti territoriali. L'organico dell'autonomia comprende l'organico di diritto e i posti per il potenziamento, l'organizzazione, la progettazione e il coordinamento, incluso il fabbisogno per i progetti e le convenzioni di cui al quarto periodo del comma 65. A quanto previsto dal presente comma si provvede nel limite massimo di cui al comma 201».

5. - Illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 69, l. n. 107 del 2015.

L'art. 1, comma 69, della legge n. 107 del 2015, prevede che «All'esclusivo scopo di far fronte ad esigenze di personale ulteriori rispetto a quelle soddisfatte dall'organico dell'autonomia come definite dalla presente legge, a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, ad esclusione dei posti di sostegno in deroga, nel caso di rilevazione delle inderogabili necessità previste e disciplinate, in relazione ai vigenti ordinamenti didattici, dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, è costituito annualmente con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, un ulteriore contingente di posti non facenti parte dell'organico dell'autonomia né dispo-

nibili, per il personale a tempo indeterminato, per operazioni di mobilità o assunzioni in ruolo. A tali necessità si provvede secondo le modalità, i criteri e i parametri previsti dal citato decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81. Alla copertura di tali posti si provvede a valere sulle graduatorie di personale aspirante alla stipula di contratti a tempo determinato previste dalla normativa vigente ovvero mediante l'impiego di personale a tempo indeterminato con provvedimenti aventi efficacia limitatamente ad un solo anno scolastico. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse disponibili annualmente nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca indicate nel decreto ministeriale di cui al primo periodo, fermo restando quanto previsto dall'articolo 64, comma 6, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133».

La disposizione statale richiamata viola l'art. 117, terzo comma, e l'art. 118, primo comma, Cost.

6. - Illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 74, l. n. 107 del 2015, per violazione degli articoli 117, terzo comma, e 118, primo comma, della Costituzione.

L'art. 1, comma 70, della legge in esame prevede che «Gli uffici scolastici regionali promuovono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la costituzione di reti tra istituzioni scolastiche del medesimo ambito territoriale. Le reti, costituite entro il 30 giugno 2016, sono finalizzate alla valorizzazione delle risorse professionali, alla gestione comune di funzioni e di attività amministrative, nonché alla realizzazione di progetti o di iniziative didattiche, educative, sportive o culturali di interesse territoriale, da definire sulla base di accordi tra autonomie scolastiche di un medesimo ambito territoriale, definiti "accordi di rete"», il cui contenuto è chiarito dal successivo comma 71.

Il comma 74, poi, dispone che «Gli ambiti territoriali e le reti sono definiti assicurando il rispetto dell'organico dell'autonomia e nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

Tale norma, si pone in contrasto con gli artt. 117, terzo comma, e 118, primo comma, Cost.

7. - Illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 126, l. n. 107 del 2015, per violazione degli articoli 117, terzo comma, e 119 della Costituzione.

Il comma 126 dell'art. 1 della legge n. 107 del 2015, recita:

«Per la valorizzazione del merito del personale docente è istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca un apposito fondo, con lo stanziamento di euro 200 milioni annui a decorrere dall'anno 2016, ripartito a livello territoriale e tra le istituzioni scolastiche in proporzione alla dotazione organica dei docenti, considerando altresì i fattori di complessità delle istituzioni scolastiche e delle aree soggette a maggiore rischio educativo, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca».

La norma statale che reca tale previsione integra una lesione dell'autonomia finanziaria regionale e la violazione degli articoli 117, terzo comma, e 119 Cost.

8. - Illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 153, l. n. 107 del 2015, per violazione degli articoli 117, terzo comma, e 118, primo comma, della Costituzione.

Il comma 153 dell'unico articolo di cui si compone la legge n. 107 del 2015 prevede che «Al fine di favorire la costruzione di scuole innovative dal punto di vista architettonico, impiantistico, tecnologico, dell'efficienza energetica e della sicurezza strutturale e antisismica, caratterizzate dalla presenza di nuovi ambienti di apprendimento e dall'apertura al territorio, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto, d'intesa con la Struttura di missione per il coordinamento e impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 maggio 2014 presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a ripartire le risorse di cui al comma 158 tra le regioni e individua i criteri per l'acquisizione da parte delle stesse regioni delle manifestazioni di interesse degli enti locali proprietari delle aree oggetto di intervento e interessati alla costruzione di una scuola innovativa».

La disposizione si pone in contrasto con gli articoli 117, terzo comma, e 118, primo comma, Cost.

9. - Illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 155, l. n. 107 del 2015, nella parte in cui non prevede che ai fini dell'indizione della procedura concorsuale da esso contemplata venga acquisita un'intesa con le Regioni interessate dagli interventi di edilizia scolastica, per violazione degli articoli 117, terzo comma, e 118, primo comma, della Costituzione.

Il comma 155 dell'art. 1 della legge n. 107 del 2015 dispone che «Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, indice specifico concorso con procedura aperta, anche mediante procedure telematiche, avente ad oggetto proposte progettuali relative agli interventi individuati dalle regioni ai sensi del comma 154, nel limite delle risorse assegnate dal comma 158 e comunque nel numero di almeno uno per regione».

La norma statale de qua viola gli articoli 117, terzo comma, e 118, primo comma, Cost.

10. - Illegittimità costituzionale dell'art. 1, commi 162 e 171, l. n. 107 del 2015, per violazione dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

Sempre in materia di "edilizia scolastica" viene in rilievo il comma 162 dell'art. 1 della legge n. 107 del 2015. Tale disposizione prevede che «Le regioni sono tenute a fornire al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il monitoraggio completo dei piani di edilizia scolastica relativi alle annualità 2007, 2008 e 2009, finanziati ai sensi dell'articolo 1, comma 625, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, pena la mancata successiva assegnazione di ulteriori risorse statali. Le relative economie accertate all'esito del monitoraggio restano nella disponibilità delle regioni per essere destinate a interventi urgenti di messa in sicurezza degli edifici scolastici sulla base di progetti esecutivi presenti nella rispettiva programmazione regionale predisposta ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, come da ultimo modificato dai commi 173 e 176 del presente articolo, nonché agli interventi che si rendono necessari all'esito delle indagini diagnostiche sugli edifici scolastici di cui ai commi da 177 a 179 e a quelli che si rendono necessari sulla base dei dati

risultanti dall'Anagrafe dell'edilizia scolastica. Gli interventi devono essere comunicati dalla regione competente al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che definisce tempi e modalità di attuazione degli stessi».

La norma statale in questione è in contrasto con l'art. 117, terzo comma, Cost.

11. - Illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 162, l. n. 107 del 2015, per violazione dell'articolo 119 della Costituzione.

Il comma 162 dell'art. 1 della legge n. 107 del 2015 viola l'art. 119 Cost.,

12. - Illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 181, lett. e), n. 1.3), l. n. 107 del 2015, per violazione dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

Con il comma 180 dell'art. 1 della legge n. 107 del 2015, il Governo è stato delegato ad adottare entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della citata legge uno o più decreti legislativi «al fine di provvedere al riordino, alla semplificazione e alla codificazione delle disposizioni legislative in materia di istruzione». A norma del successivo comma 181, i principi e criteri direttivi cui il Governo si dovrà attenere nel dare attuazione alla delega conferitagli devono essere sia quelli di cui all'art. 20 della legge n. 59 del 1997, e successive modificazioni, sia quelli indicati al medesimo comma 181, lettere da a) a l).

Con il comma 181, lett. e), n. 1.3), il Governo è stato delegato ad occuparsi dell'«istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni, costituito dai servizi educativi per l'infanzia e dalle scuole dell'infanzia, al fine di garantire ai bambini e alle bambine pari opportunità di educazione, istruzione, cura, relazione e gioco, superando disuguaglianze e barriere territoriali, economiche, etniche e culturali, nonché ai fini della conciliazione tra tempi di vita, di cura e di lavoro dei genitori, della promozione della qualità dell'offerta educativa e della continuità tra i vari servizi educativi e scolastici e la partecipazione delle famiglie», anche attraverso la definizione degli «standard strutturali, organizzativi e qualitativi dei servizi educativi per l'infanzia e della scuola dell'infanzia, diversificati in base alla tipologia, all'età dei bambini e agli orari di servizio, prevedendo tempi di compresenza del personale dei servizi educativi per l'infanzia e dei docenti di scuola dell'infanzia, nonché il coordinamento pedagogico territoriale e

il riferimento alle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, adottate con il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 novembre 2012, n. 254».

La disposizione normativa si pone in contrasto con l'art. 117, terzo comma, Cost.

13. - Illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 183, l. n. 107 del 2015, per violazione dell'articolo 117, terzo e sesto comma, della Costituzione.

Il comma 183 dell'art. 1 della legge n. 107 del 2015 prevede che «Con uno o più decreti adottati ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono raccolte per materie omogenee le norme regolamentari vigenti negli ambiti di cui alla presente legge, con le modificazioni necessarie al fine di semplificarle e adeguarle alla disciplina legislativa conseguente all'adozione dei decreti legislativi di cui al comma 180 del presente articolo».

La disposizione normativa viola l'art. 117, terzo e sesto comma, della Costituzione.

Come potrà rilevarsi, i profili di incostituzionalità innanzi illustrati hanno a loro sostegno, in particolare, la sentenza n. 200/2009, resa dalla Corte Costituzionale in un giudizio proposto da varie Regioni, tra le quali la Puglia».

Premesso quanto sopra, il Presidente, sulla scorta delle valutazioni tecnico-giuridiche formulate dall'Avvocatura nel trascritto parere, propone alla Giunta regionale di far proprie le suddette motivazioni e, pertanto, di impugnare in via principale, dinanzi alla Corte Costituzionale, le citate disposizioni normative, affidando l'incarico difensivo, al Prof. Avv. Marcello Cecchetti esperto costituzionalista, legale esterno, in ragione della peculiarità e della complessità delle questioni poste.

(Valore della controversia: Particolare interesse; Settore di Spesa: Istruzione).

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/01 e s.m. e i._

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento è pari a € 7.612,80 comprensiva di IVA, CAP e spese, sarà finanziata, con le disponibilità del capitolo 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso.

Le ulteriori spese vive ragionevolmente sostenute per lo svolgimento dell'attività (ad esempio: bolli, notifiche, registrazioni, ulteriore contributo unificato, spese postali, copie di atti, trasferte) saranno rimborsate, a seguito di formale richiesta e solo se adeguatamente documentate.

L'acconto del 30% da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad € 2.283,80, IVA e CAP inclusi.

All'impegno della complessiva spesa ed alla liquidazione e pagamento dell'acconto si provvederà con determinazione dirigenziale, da assumersi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap.1312.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura regionale prot. 11/L/6325 del 25.03.2011).

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dall'Avvocato Coordinatore;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. di impugnare in via principale dinanzi alla Corte Costituzionale la legge n. 107 del 2015, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015, nelle parti indicate nella relazione del Presidente e di conferire il mandato difensivo al Prof. Avv. Marcello Cecchetti, legale esterno;

2. di fare obbligo all'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario,

l'atto di impegno della spesa autorizzata dal presente provvedimento e la liquidazione dell'acconto, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";

3. di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Dott. Bernardo Notarangelo

Il Presidente della Giunta
Dott. Michele Emiliano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 settembre 2015, n. 1672

Cont. 564/15/AV C. di L. c/ Regione Puglia. Ricorso ex art. 117 c.p.a. proposto dinanzi al T.A.R. Puglia - Sede di Lecce. Ratifica incarico difensivo al Legale esterno, Avv. Maurizio Di Cagno.

Il Presidente della G.R., sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento, e confermata dall'Avvocato coordinatore, riferisce quanto segue:

con deliberazione di G.R. n. 2529 del 28.11.2014 la Regione Puglia concedeva al C. di L. un finanziamento aggiuntivo dell'importo di € 14.408.148,67 al fine di consentire la chiusura definitiva del rendiconto finale relativo all'intervento di *"completamento della tangenziale est della città di Lecce - lotto 1"* di cui alla D.G.R. n. 1719 del 02.08.2011, a valere sulle risorse generate dalla certificazione dei progetti coerenti nell'ambito del POR 2000-2006.

Veniva contestualmente autorizzato il Dirigente del Servizio Pianificazione Programmazione delle Infrastrutture per la Mobilità all'adozione degli atti finalizzati alla erogazione delle risorse aggiuntive necessarie alla chiusura dell'intervento in questione.

In data 13.10.2014 veniva notificato alla Regione Puglia atto di pignoramento presso terzi avente ad oggetto il credito vantato dall'ATI Leadri/Cocemer nei confronti del C. di L. giusta il lodo arbitrale pronunciato in data 15.05.2008 nella controversia insorta per i lavori di costruzione della strada tangenziale est della città di Lecce.

Con Determinazione Dirigenziale n. 137 del 05.12.2014 il Servizio Pianificazione Programmazione delle Infrastrutture per la Mobilità, in ottemperanza a quanto disposto dalla Giunta Regionale, autorizzava la liquidazione della somma di € 14.408.148,67 in favore del C. di L.

il C. di L., con deliberazioni di G.M. n. 981 del 10.12.2014 e 985 del 19.12.2014 stabiliva che al fine di ottenere, contestualmente alla rinuncia da parte della Leadri S.r.l. al pignoramento in corso, lo svincolo da parte della Regione Puglia di tutte le somme depositate presso la Tesoreria a qualsiasi titolo o causa dovute al C. di L., autorizzava l'Amministrazione Regionale ad effettuare, per suo conto, direttamente alla Leadri S.r.l. il pagamento di € 14.408.148,67, a conclusione e stralcio definitivo di ogni pretesa rinveniente dai lodi arbitrali n. 95/2006 e 53/2011, oltre che dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 2701/2014.

Il Servizio Pianificazione Programmazione delle Infrastrutture per la Mobilità chiedeva pertanto alla Ragioneria Regionale la restituzione della Determinazione Dirigenziale n. 137 del 05.12.2014.

In data 19.12.2014 perveniva al predetto Servizio atto di diffida a firma del Sindaco di Lecce, con il quale il Comune informava l'Amministrazione Regionale dell'esistenza di due distinti atti di pignoramento dell'ATI Leadri/Cocemer: uno notificato alla Regione Puglia in qualità di terzo pignorato per € 14.408.148,67 afferente il lodo arbitrale n. 95/2006, l'altro notificato al solo debitore principale (C. di L.) per € 17.190.517,03, comprendente anche le somme di cui al lodo arbitrale n. 53/2011.

Il Sindaco, non ritenendo essersi verificata la condizione di cui all'art. 27 della L.R. 26/2013 diffidava, quindi, l'Amministrazione Regionale dal disporre la liquidazione diretta in favore di Leadri in mancanza di un'esplicita rinuncia ad entrambi i predetti atti di pignoramento.

In data 22.12.2014 perveniva al Servizio la dichiarazione da parte dell'ATI Leadri/Cocemer e in pari data con Determinazione Dirigenziale n. 160 lo stesso Servizio disponeva il pagamento in favore del C. di L. della somma di € 14.408.148,67 e la liquidazione della stessa direttamente alla Leadri S.r.l.

Il Servizio Pianificazione Programmazione delle Infrastrutture per la Mobilità chiedeva all'Avvocatura Regionale di esprimersi circa la conformità della dichiarazione del Leadri al dettato della norma regionale.

A seguito del confronto avviato con l'Avvocatura della Regione Puglia, il Servizio Bilancio e Ragioneria, con nota del 30.12.2014, ha chiesto al Servizio Pianificazione e Programmazione di ritirare la Determinazione Dirigenziale n. 160 del 22.12.2014: ciò poiché la dichiarazione di rinuncia al pignoramento presso terzi dell'ATI Leadri/Cocemer rappresenta soltanto una rinuncia parziale e non consente l'applicazione della L.R. n. 26/2013.

Con nota AOO_ 148/635 dell'11.03.2015 veniva comunicato al C. di L. l'avvio del procedimento di ritiro della D.G.R. n. 2529/2014.

Con ricorso ex art. 117 C.P.A. al T.A.R. Puglia, Sede di Lecce, notificato il 12.05.2015 il Comune di Lecce chiedeva che fosse dichiarato l'obbligo della Regione Puglia, e per essa, del Dirigente del Servizio Pianificazione e Programmazione delle Infrastrutture per la Mobilità, di concludere entro quindici giorni il procedimento di erogazione del finanziamento concesso dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 2529/2014 ai sensi dell'art. 27 L.R. n. 26/2013, annullando, previa sospensione, la nota n. 148/0000635 del 01.03.2015 a firma del predetto dirigente e del responsabile misura 6.1. Por Puglia 2000/2006.

Trattasi di ricorso infondato per tutti i motivi esposti nella narrativa che precede.

Tanto premesso, ravvisata la necessità di tutelare gli interessi dell'Amministrazione, il Presidente della G.R., con proprio provvedimento del 19.05.2015, salvo ratifica della G.R., ha conferito mandato difensivo all'Avv. esterno Maurizio Di Cagno al fine di costituirsi nel giudizio promosso dal C. di L. con ricorso ex art. 117 c.p.a. dinanzi al T.A.R. Puglia, Sede di Lecce (codice U.P.B. 1.3.1.).

Si dà atto che il mandato all'Avv. Maurizio Di Cagno è stato conferito per un importo complessivo pari ad € 12.561,12 comprensivo di I.V.A. e C.P.A., il tutto come determinato nella convenzione in via di perfezionamento.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di costituirsi nel giudizio di cui trattasi.

Valore della controversia: indeterminabile di particolare interesse;

Settore di spesa: Servizio Pianificazione e Programmazione delle infrastrutture per la mobilità.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001 E S.M. E I.

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento pari ad € 12.561,12 è composta come di seguito indicato e sarà finanziata con le disponibilità del cap. 1312 U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso:

- € 9.900,00 (imponibile), € 396,00 (C.P.A.), € 2.265,12 (I.V.A.) per compenso professionale pattuito con l'avvocato officiato.

L'acconto da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad € 4.187,04 comprensivi di IVA e CAP.

All'impegno della complessiva spesa ed alla liquidazione e pagamento dell'acconto si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap. 1312.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L.136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot 11/L/6325 del 25/3/2011).

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di ratificare e confermare l'operato del Presidente della Giunta Regionale e di costituirsi, pertanto, a mezzo dell'Avv. esterno Maurizio Di Cagno, nel

giudizio promosso dal C. di L. con ricorso ex art. 117 c.p.a. dinanzi al T.A.R. Puglia, Sede di Lecce;

- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa e di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura finanziaria";
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Dott. Bernardo Notarangelo

Il Presidente della Giunta
Dott. Michele Emiliano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 settembre 2015, n. 1673

Cont. 3372/99/N-SH. Corte Suprema di Cassazione - Ricorso Regione Puglia c/ L.M.C. - Rettifica ed integrazione deliberazione di G.R. n. 1486 del 23.06.2015.

Il Presidente della G.R., sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento, titolare di Alta professionalità, e confermata dall'Avvocato coordinatore, riferisce quanto segue:

Con provvedimento n. 1486 del 23.06.2015 la Giunta Regionale ha deliberato di proporre gravame, dinanzi alla Corte Suprema di Cassazione, avverso la sentenza n.115/201, a mezzo dell'avv. Riccardo Pezzuto.

Nella sezione finanziaria del predetto provvedimento giuntale, per mero errore materiale, è stata indicata la spesa complessiva pari ad €.10.161,63 anziché di €.8.613,63 di cui: €.5.568,75 (imponibile), €.1.274,13 (IVA), €.222,75 (CAP) per compenso professionale, €.1.518,00 per contributo unificato e €.30,00 per notifiche.

Si ritiene, pertanto, necessario rettificare parzialmente il predetto atto nella parte relativa alla copertura finanziaria e agli adempimenti contabili, confermando quanto indicato nella parte dispositiva.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i.

La spesa complessiva di €.8.613,63 di cui: €.5.568,75 (imponibile), €.1.274,13 (IVA), €.222,75 (CAP) per compenso professionale, €.1.518,00 per contributo unificato e €.30,00 per notifiche, in favore dell'avv. Riccardo Pezzuto, sarà finanziata con le disponibilità del cap. 1312 (U.P.B. 0.4.1) del bilancio in corso. L'acconto da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad €. 2.119,68 comprensivo di IVA e CAP, oltre €.1.518,00 per contributo unificato e €.30,00 per notifiche.

All'impegno della complessiva spesa ed alla liquidazione e pagamento dell'acconto suindicato e spese si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap.1312. **Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L.136/2010 e s.m.i. (cfr nota Avvocatura Regionale prot.n.11/L/6325 del 25.03.2011.**

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento, titolare di Alta Professionalità, e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di confermare quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;

- di rettificare parzialmente la deliberazione di G.R. n. 1486 del 23.06.2015 nella parte in cui, limitatamente alla sezione finanziaria, per mero errore materiale, è stata indicata la spesa complessiva pari ad €.10.161,63 anziché di €.8.613,63 di cui: €.5.568,75 (imponibile), €.1.274,13 (IVA), €.222,75 (CAP) per compenso professionale, oltre €.1.518,00 per contributo unificato e €.30,00 per notifiche;
- di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto dirigenziale di impegno della spesa complessiva, di liquidazione a saldo e pagamento del predetto importo autorizzato dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";
- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta
Dott. Bernardo Notarangelo

Il Presidente della Giunta
Dott. Michele Emiliano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 settembre 2015, n. 1674

Oggetto: Cont. 628/14/RO. Consiglio di Stato. A. S.r.l. c/Regione Puglia + altri - Costituzione in giudizio - Ratifica incarico difensivo legale esterno, avv. Maurizio Di Cagno.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

con ricorso notificato in data 29.05.2015, la società Abbvie S.r.l. impugnato, dinanzi al Consiglio di Stato, la sentenza n. 444/2015 depositata il 19.03.2015, con cui il TAR Puglia-Bari ha respinto il ricorso n. 692/2014 proposto dalla medesima appellante per l'annullamento della DGR. N. 216 del 26.02.2014, recante "Interventi in materia farmaceutica ai fini del contenimento della spesa e della appropriatezza prescrittiva dei farmaci biotecnologici";

che il Servizio Programmazione e Assistenza Territoriale e Prevenzione, con nota prot. AOO_152/8692 del 16.06.2015, trasmessa via pec in pari data, ha comunicato di ravvisare l'opportunità della costituzione nel giudizio di appello dinanzi al Consiglio di Stato;

atteso il notevole carico di lavoro dell'avvocato interno assegnatario del fascicolo, incompatibile con l'assunzione del presente incarico difensivo, ed stante la connessione del presente giudizio con quello di cui al Cont. 615/14/RO, per il quale è stato conferito mandato all'Avv. Maurizio Di Cagno, si è ravvisata l'opportunità di conferire il mandato difensivo relativo alla presente controversia al medesimo avvocato esterno;

rilevata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1, comma 4, della legge regionale 26 giugno 2006 n.18 per l'attribuzione dell'incarico ad un legale esterno, il Presidente della G.R. con proprio provvedimento urgente del 18.06.2015, salvo ratifica della G.R., ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Maurizio Di Cagno, a Bari il 31.10.1957, con studio in Bari alla Via Nicolai n. 43, codice fiscale: DCGMRZ57R31A662W; P.I.: 03412980728;

si dà atto che il mandato è stato conferito alle condizioni previste dall'art.11 della L.R. n.22 del 22/12/1997 e della deliberazione di G.R. n. 2848 del 20/12/2011, così come integrata e modificata con DGR n.1985 del 16.10.2012 e che il valore della controversia viene convenzionalmente stabilito quale indeterminabile di particolare interesse, in considerazione della complessità e specificità delle questioni poste e della consistenza degli interessi pubblici perseguiti attraverso l'atto impugnato; il tutto concordato con il professionista officiato, giusta convenzione sottoscritta in data 18 giugno 2015 dall'avv. Maurizio Di Cagno e dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale avv. Sabina Ornella di Lecce.

Valore della controversia: indeterminabile di particolare interesse - Servizio di spesa: Servizio Programmazione e Assistenza Territoriale e Prevenzione.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001 e S.M.I.

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, pari ad € 12.688,00, comprensiva di IVA e CAP, sarà finanziata con le disponibilità del cap.1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso. L'acconto da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad €. 4.230,00, comprensiva di IVA e CAP.

All'impegno della complessiva spesa ed alla liquidazione e pagamento dell'acconto si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap.1312.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L.136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. n.11/L/6325 del 25.03.2011).

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di procedere alla costituzione nel giudizio in oggetto a mezzo dell'Avv. Maurizio Di Cagno;
- di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa, di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente prov-

vedimento, così come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";

- di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Dott. Bernardo Notarangelo

Il Presidente della Giunta
Dott. Michele Emiliano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 settembre 2015, n. 1675

Cont. 776/10/B/RO. Tribunale di Bari - Sezione Lavoro. Reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. B.G. + altri/Regione Puglia + 1 - Ratifica incarico difensivo all'avv. Maria Loreta Petrocelli, legale esterno.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

con ricorso notificato in data 31 ottobre 2013, la sig.ra B.G., unitamente ad altri ricorrenti, ha riassunto, dinanzi Tribunale di Bari-Sezione Lavoro (N. 10226/13 R.G.), il giudizio già incardinato dinanzi al TAR Puglia-Sede di Bari e definito con sentenza n. 634/2013. Il TAR ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione ritenendo che, nella vicenda oggetto di causa, la ricorrente abbia agito per far valere situazioni di diritto soggettivo connesse con lo svolgimento del rapporto di lavoro;

il Servizio Programmazione e Assistenza Ospedaliera e Specialistica, con nota prot. AOO_151/2652 del 18 marzo 2014, trasmessa a mezzo pec in pari, ha confermato di ravvisare l'opportunità della costituzione anche nel giudizio in riassunzione dinanzi al Tribunale di Bari - Sezione Lavoro;

la Regione Puglia ha conferito all'Avv. Maria Loreta Petrocelli mandato di rappresentanza e difesa nel predetto giudizio;

i ricorrenti, in data 12.01.2015, hanno notificato un ricorso ex art. 700 c.p.c. in corso di causa;

che la Regione Puglia ha conferito all'Avv. Maria Loreta Petrocelli mandato di rappresentanza e difesa anche nel predetto giudizio cautelare;

che il G.L. del Tribunale di Bari, con ordinanza emessa in data 27.04.2015 ha rigettato il ricorso ex art. 700 c.p.c.;

che, con atto di reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c., notificato in data 26.05.2015, i ricorrenti hanno impugnato la suddetta ordinanza;

che, atteso l'esito favorevole del giudizio ex art. 700 c.p.c. si è ritenuto opportuno costituirsi conferendo all'Avv. Maria Loreta Petrocelli mandato di rappresentanza e difesa anche nel predetto giudizio di reclamo;

rilevata la sussistenza dei presupposti di cui all'art.1, comma 4, della legge regionale 26 giugno 2006 n.18 per l'attribuzione dell'incarico ad un legale esterno, il Presidente p.t. della G.R., con proprio provvedimento urgente del 4 giugno 2015, salvo ratifica della G.R., ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Maria Loreta Petrocelli, nata a Taranto il 7.06.1959, con studio in Bari al Corso Vittorio Emanuele n. 52, C.F.: PTR MLR 59H47 L049E; P.IVA: 03514660723;

si dà atto che il mandato è stato conferito alle condizioni previste dall'art. 11 della L.R.n.22 del 22/12/1997 e della deliberazione di G.R. n. 2848 del 20/12/2011, così come integrata e modificata con DGR n.1985 del 16.10.2012 per un importo predefinito pari ad €. 2.250,00, oltre IVA e CAP; il tutto concordato con il professionista officiato, giusta convenzione sottoscritta in data 04.06.2015 dall'Avv. Maria Loreta Petrocelli e dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale avv. Sabina Ornella di Lecce.

(Valore della controversia: Indeterminato rilevante - Servizio di spesa: Sanità)

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001 e S.M.I.

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, pari ad € 2.854,80, comprensiva di IVA e CAP, sarà finanziata con le disponibilità del cap.1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso. L'acconto da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad €. 951,60, comprensivo di IVA e CAP.

All'impegno della complessiva spesa ed alla liquidazione e pagamento dell'acconto si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro

il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap.1312.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L.136/2010 e s.m.i. (cfr nota Avvocatura Regionale prot. n.11/L/6325 del 25.03.2011).

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di procedere alla costituzione nel giudizio di reclamo in oggetto a mezzo dell'Avv. Maria Loreta Petrocelli;
- di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa, di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, così come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Dott. Bernardo Notarangelo

Il Presidente della Giunta
Dott. Michele Emiliano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 settembre 2015, n. 1676

Cont. 615/14/RO. Consiglio di Stato. MSD Italia S.r.l. c/Regione Puglia + altri- Costituzione in giudizio - Ratifica incarico difensivo legale esterno, avv. Maurizio Di Cagno.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

con ricorso notificato in data 29.05.2015, la società MSD Italia S.r.l. ha impugnato, dinanzi al Consiglio di Stato, la sentenza n. 443/2015 depositata il 19.03.2015, con cui il TAR Puglia-Bari ha respinto il ricorso n. 692/2014 proposto dalla medesima appellante per l'annullamento della DGR. N. 216 del 26.02.2014, recante "Interventi in materia farmaceutica ai fini del contenimento della spesa e della appropriatezza prescrittiva dei farmaci biotecnologici";

che il Servizio Programmazione e Assistenza Territoriale e Prevenzione, con nota prot. AOO_152/8694 del 16.06.2015, trasmessa via pec in pari data, ha comunicato di ravvisare l'opportunità della costituzione nel giudizio di appello dinanzi al Consiglio di Stato;

atteso il notevole carico di lavoro dell'avvocato interno assegnatario del fascicolo, incompatibile con l'assunzione del presente incarico difensivo, si è ravvisata l'opportunità di conferire il mandato difensivo relativo alla presente controversia all'Avv. Maurizio Di Cagno;

rilevata la sussistenza dei presupposti di cui all'art.1, comma 4, della legge regionale 26 giugno 2006 n.18 per l'attribuzione dell'incarico ad un legale esterno, il Presidente della G.R. con proprio provvedimento urgente del 18.06.2015, salvo ratifica della G.R., ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Maurizio Di Cagno, a Bari il 31.10.1957, con studio in Bari alla Via Nicolai n. 43, codice fiscale: DCGMRZ57R31A662W; P.I.: 03412980728;

si dà atto che il mandato è stato conferito alle condizioni previste dall'art.11 della L.R. n.22 del 22/12/1997 e della deliberazione di G.R. n. 2848 del

20/12/2011, così come integrata e modificata con DGR n.1985 del 16.10.2012 e che il valore della controversia viene convenzionalmente stabilito quale indeterminabile di particolare interesse, in considerazione della complessità e specificità delle questioni poste e della consistenza degli interessi pubblici perseguiti attraverso l'atto impugnato; il tutto concordato con il professionista officiato, giusta convenzione sottoscritta in data 18 giugno 2014 dall'avv. Maurizio Di Cagno e dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale avv. Sabina Ornella di Lecce.

Valore della controversia: indeterminabile di particolare interesse - Servizio di spesa: Servizio Programmazione e Assistenza Territoriale e Prevenzione.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001 e S.M.I.

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, pari ad € 12.688,00, comprensiva di IVA e CAP, sarà finanziata con le disponibilità del cap.1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso. L'acconto da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad €. 4.230,00, comprensiva di IVA e CAP.

All'impegno della complessiva spesa ed alla liquidazione e pagamento dell'acconto si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap.1312.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L.136/2010 e s.m.i. (cfr nota Avvocatura Regionale prot. n.11/L/6325 del 25.03.2011).

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento

e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di procedere alla costituzione nel giudizio in oggetto a mezzo dell'Avv. Maurizio Di Cagno;
- di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa, di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, così come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Dott. Bernardo Notarangelo

Il Presidente della Giunta
Dott. Michele Emiliano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 settembre 2015, n. 1677

Cont. 2041/07/SH - Corte di Appello Bari - P.C. c/ Regione Puglia e AQP - Costituzione in giudizio - Ratifica incarico difensivo a legale esterno Avv. Gianfranco Cippone.

Il Presidente della G.R., sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento, titolare di Alta professionalità, e confermata dall'Avvocato coordinatore, riferisce quanto segue:

Con atto di citazione notificato il 20.04.2006, l'AQP s.p.a. proponeva, dinanzi al Tribunale di Bari, opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.432/06 chiesto ed ottenuto dal sig. P.C., componente della Commissione di Collaudo dei lavori relativi alla realizzazione dell'impianto di Taranto- Gennarini, per il pagamento delle competenze professionali pari

ad €.57.126,97, oltre interessi e spese procedura. L'AQP chiedeva ed otteneva l'autorizzazione alla chiamata in causa della Regione Puglia in virtù del rapporto di delegazione amministrativa intersoggettiva. Si costituiva in giudizio l'Ente Regione.

Con sentenza n. 791/2014, il Tribunale di Bari accoglieva l'opposizione e per l'effetto revocava il decreto ingiuntivo opposto, rigettando ogni altra domanda, condannando l'AQP a rimborsare alla Regione Puglia le spese di lite liquidate in €.3.750,00.

Con atto di appello notificato in data 31.03.2015, il sig. P.C. proponeva appello, innanzi alla Corte di Appello di Bari, avverso la succitata sentenza n. 791/2014.

Con nota prot.n. AOO_064 del 03.06.2015 - 0013569 il Servizio Lavori Pubblici della Regione Puglia ha ravvisato l'opportunità della resistenza nel giudizio di appello, considerato l'esito favorevole del giudizio di primo grado.

Pertanto, il Presidente della G.R., proprio provvedimento urgente, salvo ratifica della stessa Giunta, ha conferito in data 18.06.2015 mandato di rappresentanza e difesa all'Avv. Gianfranco Cippone, legale officiato nel giudizio di primo grado, nato a Bari il 24.08.1962 ed ivi residente alla via Dante Alighieri n.87 - codice fiscale: CPP GFR 62M24 A662B.

Si dà atto che il mandato è stato conferito alle condizioni previste dall'art.11 della L.R.n. 22 del 22/12/1997 e della deliberazione di G.R. n. 2848 del 20/12/2011, così come integrata e modificata con DGR.n. 1985 del 16/10/2012 per un importo predefinito pari ad €.6.280,56 comprensivo di IVA pari ad €.1.132,56 e CAP pari ad €.198,00; il tutto come predeterminato con il prefato legale, nonché nella convenzione in fase di perfezionamento stipulata tra il professionista officiato avv. Gianfranco Cippone e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale Avv. Sabina Ornella di Lecce

(Valore della controversia: €. 57.126,97; Settore di spesa: LL.PP.);

Tanto premesso, si propone che la Giunta regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di resistere alla lite di che trattasi.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i.

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, pari ad €. 6.280,56 comprensivo di IVA pari ad €.1.132,56 e CAP pari ad €.198,00 sarà finanziata con le disponibilità del cap.1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso.

L'acconto da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad €. 1.884,17 comprensivo di IVA (€.339,77) e CPA (€.59,40).

All'impegno della complessiva spesa ed alla liquidazione e pagamento dell'acconto suindicato si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap.1312.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L.136/2010 e s.m.i. (cfr nota Avvocatura Regionale prot. n.11/L/6325 del 25.03.2011).

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R., e, pertanto, di resistere al giudizio di appello di cui in premessa avverso la sentenza n. 791/2014, a mezzo dell'avv. Gianfranco Cippone;

- di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Dott. Bernardo Notarangelo

Il Presidente della Giunta
Dott. Michele Emiliano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 settembre 2015, n. 1678

Cont. 1086/09/CA. Tar Lecce. Confederazione I.C. c/ Regione Puglia. Resistenza in giudizio. Nomina difensore. Ratifica mandato difensivo Avv. Ugo Patroni Griffi.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento e confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura, riferisce quanto segue:

Con ricorso in riassunzione ex art. 59 L. 69/2009, ritualmente notificato, la Confederazione I.C. ha chiesto al Tar Lecce l'annullamento della nota prot. 28/1016 del 6.3.2008 con cui la Regione Puglia faceva propria e comunicava la valutazione del compendio immobiliare (campeggio Frassinito in loc. Alimini - Otranto), concesso alla ricorrente, indicando in € 3.030.000,00 il più probabile valore di mercato dell'area interessata ed in € 120.000,00 il canone annuale di conduzione, della nota prot. n. 353 del 9.3.2009 con cui la Regione rideterminava in € 2.727.000,00 la stima del terreno ed in € 108.000,00 il canone di conduzione con l'invito di comunicare la formale ed incondizionata accettazione di tale valore, nonché della nota del Servizio di Riforma Fondiaria con la quale nel prendere atto della rinuncia all'acquisto invitava la ricorrente al rilascio immediato del campeggio.

Il Presidente della G.R., ritenuto necessario costituirsi nel suindicato giudizio, con provvedimento del

24/06/2015, salvo ratifica della G.R., ricorrendo i presupposti di cui all'art. 1, comma 4 della l.r. 26/6/2006 per il conferimento dell'incarico ad un avvocato esterno - ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Ugo Patroni Griffi, già difensore dell'Ente nel giudizio svoltosi dinanzi al Tribunale di Maglie.

Si dà atto che il mandato al legale esterno è stato conferito per un importo predefinito pari ad € 6.750,00, oltre IVA e CAP, il tutto come predeterminato con il prefato legale, nonchè nella convenzione in fase di perfezionamento stipulata tra il professionista officiato e l'avvocato coordinatore.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di costituirsi in giudizio.

(Valore della controversia: € indeterminabile di particolare interesse =; Settore di Spesa: Area Politiche per lo Sviluppo Rurale).

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i.

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, pari ad € 8.564,40, è composta come di seguito indicato e sarà finanziata con le disponibilità del capitolo 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso:

€ 8.564,40 IVA (1.544,40) e CAP (270) inclusi, per compenso professionale pattuito con l'avvocato officiato; L'acconto da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad € 2.569,32 IVA e CAP inclusi.

Al relativo impegno e alla successiva liquidazione dell'acconto su citato si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap. 1312.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della l. 136/2010 e s.m.i. (cfr nota Avvocatura regionale prot. N. 11/L/6325 del 25/3/2011).

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dal Coordinatore dell'Avvocatura;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di ratificare, per i motivi di cui in narrativa, l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di costituirsi dinanzi al Tar Lecce a mezzo dell'avv. Ugo Patroni Griffi;
- di fare obbligo al Dirigente incaricato di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa, di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, così come indicato nella sezione "Copertura finanziaria";
- Di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Dott. Bernardo Notarangelo

Il Presidente della Giunta
Dott. Michele Emiliano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 settembre 2015, n. 1679

Cont. 486/15/RO. TAR Puglia-Sede di Bari. Farmacia "Dr. G.G." + 1 c/ Regione Puglia + altri - Costituzione in giudizio - Ratifica incarico difensivo all'avv. Vincenzo Latorre, legale esterno, e avv.ti Sabina Ornella di Lecce e Mariangela Rosato, legali interni.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

con ricorso ex art. 10, co. 1, D.P.R. n. 1199/1971 per trasposizione di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica Italiana, notificato in data in data 10/06/2015, le Farmacie "Dr. G.G." + 1, in persona dei rispettivi titolari e/o rappresentanti legali, hanno chiesto, dinanzi al TAR Puglia - Bari, l'annullamento, dei seguenti atti:

- del provvedimento di cui alla nota del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Foggia REGISTRO UFFICIALE U. 0105230 dell'11.12.2014, ricevuta dalle farmacie ricorrenti in data 19.12.2014, avente ad oggetto "Recupero somme sconto farmaceutico anni 2005-2011 per indebito oggettivo a seguito di ricalcolo secondo legge (l. 23.12.1996, n. 662, art. 1 co. 4 art. 11, comma 6 del d.l. 78/2010 convertito in legge n. 122/2010 del 30.7.2010)" e relativi prospetti allegati;
- del provvedimento sotteso all'azione di recupero di cui sopra, anche implicito, ma comunque lesivo, con cui la Regione Puglia e l'Asl Foggia, relativamente ai medicinali delle liste di trasparenza con prezzo di vendita al pubblico superiore al prezzo di riferimento, hanno rideterminato - con efficacia retroattiva a far data dall'1.1.2005 lo sconto farmaceutico in favore del SSN, stabilendo che lo stesso debba essere calcolato sul prezzo al pubblico e non sull'importo rimborsato dal SSN; nonché: - di tutti gli atti ai predetti comunque connessi, presupposti e/o consequenziali, anche istruttori, ancorché non conosciuti, comunque lesivi, ivi compresi quelli regionali di cui la farmacia ricorrente ha avuto conoscenza successivamente al 19.12.2014, cioè dopo aver ricevuto la nota della Asl Foggia datata 11.12.2014 e di seguito elencati:
 - la nota prot. AOO/152/14600 del 14.11.2014, a firma del Dirigente dell'ufficio Politiche del Farmaco (Servizio Programmazione Assistenza Territoriale a Prevenzione - Area politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità) della Regione Puglia, avente ad oggetto "Modalità di calcolo degli sconti dovuti dai farmacisti al SSN. Chiusura del procedimento amministrativo. Convocazione riunione".
 - gli esiti e/o verbale (non conosciuto) della riunione tenutasi il giorno 21.11.2014 presso la Regione Puglia;
 - il prospetto sintetico degli "sconti farmacie anni 2005-2011 da recuperare", predisposto dalla Regione Puglia e consegnato all'Associazione Titolari di Farmacia della Provincia di Foggia;
 - la nota prot. AOO152 n. 7141 del 20.5.2013, a firma del Responsabile del Procedimento e del Dirigente dell'Ufficio Politiche del Farmaco (Servizio Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione - Area politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità) della Regione Puglia, avente ad oggetto "Modalità di calcolo degli sconti dovuti dai farmacisti al SSN - Comunicazione avvio procedimento amministrativo per il recupero delle somme indebitamente percepite dai farmacisti - Legge n. 241/90";
 - la nota prot. AOO152 n. 9649 del 25.7.2013, dello stesso Ufficio Politiche del Farmaco della Regione Puglia, avente ad oggetto "Modalità di calcolo degli sconti dovuti dai farmacisti ai SSN. Comunicazione" e relativo allegato 1 "Algoritmo calcolo sconti farmaceutica";
 - la nota prot. AOO152 n. 10182 del 9.8.2013, dello stesso Ufficio Politiche del Farmaco della Regione Puglia, avente ad oggetto "Modalità di calcolo degli sconti dovuti dai farmacisti al SSN - Comunicazione sospensione termini del procedimento amministrativo per il recupero delle somme indebitamente percepite dai farmacisti";
 - la nota prot. AOO152 n. 12808 del 22.10.2013, dello stesso Ufficio Politiche del Farmaco della Regione Puglia, avente ad oggetto "Edotto (NSISR) - Area Assistenza Farmaceutica - Modalità calcolo sconto - Comunicazione", di riattivazione dei termini del procedimento;
 - la nota prot. AOO152 n. 12969 del 25.10.2013, dello stesso Ufficio Politiche del Farmaco della Regione Puglia, avente ad oggetto "Edotto (NSISR) - Area Assistenza Farmaceutica - Modalità calcolo sconto - Note Federfarma - Riscontro - Istruzioni operative";
 - la nota prot. AOO/152/13477 del 6.11.2013 a firma del Dirigente dell'Ufficio Politiche del Farmaco, avente ad oggetto "Modalità di calcolo degli sconti dovuti dai farmacisti SSN", e gli esiti della riunione tenutasi il successivo giorno 14.11.2013;
 - la nota prot. AOO/152/10351 del 20.7.2011 (e relativi allegati), dello stesso Ufficio Politiche del

Farmaco della Regione Puglia, di trasmissione della nota dell'Agenzia Italiana del Farmaco prot. AA/707766/P del 6.7.2011 con l'unito parere espresso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo;

- ogni atto istruttorio relativo al procedimento in questione;
- nonché l'accertamento dell'obbligo della Regione Puglia e della ASL Foggia di calcolare lo sconto relativo ai farmaci in questione (ovverosia quelli inclusi nelle liste di trasparenza con prezzo di vendita al pubblico superiore al prezzo di riferimento) sul prezzo di riferimento dei farmaci e non sul prezzo di vendita degli stessi al pubblico".

il Servizio Programmazione e Assistenza Territoriale e Prevenzione ha comunicato, per vie brevi, di ravvisare l'opportunità della costituzione nel giudizio dinanzi al TAR Bari, dinanzi al quale pendono altri ricorsi aventi medesimo oggetto;

rilevata la sussistenza dei presupposti di cui all'art.1, comma 4, della legge regionale 26 giugno 2006 n.18 per l'attribuzione dell'incarico ad un legale esterno, il Presidente p.t. della G.R., con proprio provvedimento urgente del 18 giugno 2015, salvo ratifica della G.R., ha conferito mandato congiunto di rappresentanza e difesa all'avv. Vincenzo Latorre, nato a Bari il 9.02.1966, con studio in Bari alla Francesco Crispi n. 6, codice fiscale: LTR VCN 66B09 A662I; P.I: 04666580727, unitamente agli avvocati Sabina Ornella di Lecce e Mariangela Rosato dell'Avvocatura regionale;

si dà atto che il mandato all'avv. Vincenzo Latorre è stato conferito alle condizioni previste dall'art. 11 della L.R. n. 22 del 22/12/1997 e della deliberazione di G.R. n. 2848 del 20/12/2011, così come integrata e modificata con DGR n.1985 del 16.10.2012, per un importo predefinito pari ad **€ 13.500,00**, oltre IVA e CAP, e che il valore della controversia viene convenzionalmente stabilito quale indeterminabile di straordinaria importanza, in considerazione della complessità e specificità delle questioni poste, della consistenza degli interessi pubblici perseguiti, dell'urgenza e del numero delle parti; il tutto concordato con il professionista officiato, giusta convenzione sottoscritta in data 18 giugno 2015 dall'avv. Vincenzo Latorre e dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale avv. Sabina Ornella di Lecce.

L'incarico difensivo conferito ai legali interni Sabina Ornella di Lecce e Mariangela Rosato è invece disciplinato dalla L.R. 26/6/2006 n. 18, istitutiva dell'Avvocatura Regionale.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di costituirsi nel giudizio innanzi descritto.

Valore della controversia: indeterminabile di straordinaria importanza - Servizio di spesa: Servizio Programmazione e Assistenza Territoriale e Prevenzione.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001 e S.M.I.

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, pari ad € 17.128,80, comprensiva di IVA e CAP, sarà finanziata con le disponibilità del cap.1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso. L'acconto da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad €. 5.709,60, comprensiva di IVA e CAP.

All'impegno della complessiva spesa ed alla liquidazione e pagamento dell'acconto si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap.1312.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L.136/2010 e s.m.i. (cfr nota Avvocatura Regionale prot. n.11/L/6325 del 25.03.2011).

Per i compensi professionali, spettanti agli avvocati regionali Sabina Ornella di Lecce e Mariangela Rosato, a norma del regolamento regionale n. 2 del 1° febbraio 2010e s.m.i., l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito di provvedimento giudiziale favorevole per l'Ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente p.t. della G.R. e, pertanto, di procedere alla costituzione nel giudizio in oggetto a mezzo dell'Avv. Vincenzo Latorre e degli Avv.ti Sabina Ornella di Lecce e Mariangela Rosato dell'Avvocatura Regionale;
- di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa, di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, così come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria" in favore dell'Avv. Vincenzo Latorre;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Dott. Bernardo Notarangelo

Il Presidente della Giunta
Dott. Michele Emiliano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 settembre 2015, n. 1680

Cont. n. 2145-2146/06/B-FO - Regione Puglia c/ D.N.P. + C.P. - Corte di Cassazione Sezione Lavoro - ricorsi - Ratifica incarichi difensivi a legale esterno avv. Alberto Coccioli.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Avvocato incaricato e confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura, riferisce quanto segue:

Con sentenze nn. 1810/14 e 327/15, la Corte di Appello di Bari Sezione Lavoro, adita, rispettivamente, dalla sig.ra D.N.P., con il giudizio n. 6985/2010 R. G., e dal sig. C.P., con il giudizio n.

6986/10 R.G., ha parzialmente accolto i suddetti gravami avverso le sentenze nn. 22169/09 e n. 22168/09 del Tribunale di Bari, prendendo atto della rinuncia rassegnata dai citati appellanti alla richiesta di inquadramento giuridico nella superiore categoria e riconoscendo loro, tuttavia, le differenze retributive del pari reclamate, con condanna dell'ente regionale al pagamento in loro favore nonché della metà delle spese processuali del doppio grado di giudizio;

il Servizio Personale e Organizzazione, con nota prot. n. 9978 del 26.05.2015 dissentiva dalla motivazione adottata dal Giudice di Appello, invitando l'Avvocatura a valutare l'opportunità dell'impugnativa dinanzi alla Corte di Cassazione;

del pari, con parere reso in data 29.04.2015 (prot. ingresso n. 6232) su richiesta del precedente Avvocato Coordinatore Avv. Vittorio Triggiani, l'Avv. Alberto Coccioli ha rilevato la possibilità di censura delle suddette pressoché identiche sentenze;

considerata, pertanto, la necessità di proporre i ricorsi di cui innanzi e rilevata la sussistenza dei presupposti di cui all'art.1, comma 4, della legge regionale 26 giugno 2006 n. 18 per l'attribuzione dell'incarico ad un legale esterno, il Presidente della G.R. Dr. Nicola Vendola, con propri provvedimenti urgenti del 16.06.2015, salvo ratifica della stessa Giunta, ha conferito i relativi mandati di rappresentanza e difesa all'Avv. Alberto Coccioli, del foro di Bari, al fine di proporre l'impugnativa dinanzi alla Corte di Cassazione avverso le citate sentenze n. 1810/14 e n. 327/15.

E' necessario, pertanto, che la Giunta Regionale provveda a ratificare i citati mandati difensivi, conferiti in via di urgenza.

Si dà atto che i mandati sono stati conferiti alle condizioni previste dall'art.11 della L.R. n. 22 del 22.12.1997 e della deliberazione di G.R. n. 2848 del 20.12.2011, così come integrata e modificata con DGR n. 1985 del 16.10.2012 per un importo predefinito pari ad € **6.572,38** comprensivo di IVA e CAP, oltre alle spese vive per contributo unificato e iscrizione a ruolo pari a € **2.526,00**, il tutto concordato con convenzione sottoscritta dal professionista ufficiale e dall'Avvocato Coordinatore

VALORE DELLE CAUSE: indeterminabile

SETTORE DI SPESA: Servizio Personale e Organizzazione

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i.

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, come determinata nella Convenzione per incarico professionale e di rappresentanza tra il professionista e l'Avvocato Coordinatore, ritualmente sottoscritta, pari ad **euro 9.098,38 comprensivo di IVA e CAP** (di cui di cui € 1.120,00 per studio di n. 1 controversia, € 1.400 per fase introduttiva di n. 2 controversie, € 2.660,00 per fase decisoria di n. 2 controversie; € 207,20 per CAP; € 1.185,18 per IVA; € 2.526,00 per contributo unificato e iscrizione a ruolo di n. 2 contenziosi) per compenso professionale e spese vive, sarà finanziata con le disponibilità del capitolo 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso; l'acconto da corrispondere all'avv. Alberto Coccioli, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari a complessivi **€ 4.497,71**, comprensivo di IVA e CAP (di cui € 1.971,71, comprensivo di CAP E IVA, per compenso professionale e € 2.526,00 per spese vive);

al relativo impegno e alla successiva liquidazione dell'acconto innanzi citato si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap. 1312.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della l. 136/2010 e s.m.i. (cfr nota Avvocatura regionale prot. N. 11/L/6325 del 25/3/2011).

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nelle competenze della Giunta ai sensi della LR 7/97 art.4-comma 4- lett. K e della deliberazione di GR n.3261 del 28/7/1998.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento da parte del Responsabile del procedimento e del Coordinatore dell'Avvocatura

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di proporre i ricorsi dinanzi alla Corte di Cassazione Sezione Lavoro come in epigrafe indicato;
- di nominare rappresentante e difensore della Regione l'Avv. Alberto Coccioli del Foro di Bari;
- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa, di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, così come indicato nella sezione "Copertura finanziaria";
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Dott. Bernardo Notarangelo

Il Presidente della Giunta
Dott. Michele Emiliano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 settembre 2015, n. 1681

Cont. 923/14/CA. Regione Puglia c/ Ditta M.O. V.. Espropriazione immobiliare. Nomina difensore. Ratifica mandato difensivo avv. Luca Lubelli.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento e confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura, riferisce quanto segue:

Con determina dirigenziale n. 2659 del 12/11/2009 il Dirigente del Servizio Agricoltura ha revocato il contributo di € 83.040,83 concesso ed impegnato in favore della Ditta M. O. V., stabilendo, altresì, che la somma complessivamente dovuta dalla stessa Ditta quale prima anticipazione del contributo concesso relativo al POR Puglia 2000/2006 Mis. 4.3, maggiorata degli interessi legali è di € 55.187,80.

Previo avvisi premonitori, regolarmente notificati, è stata emessa ordinanza-ingiunzione dal Servizio Contenzioso di Brindisi a cui hanno fatto seguito le procedure di pignoramento mobiliare, con esito negativo.

Con successiva ordinanza ingiunzione notificata in data 14/5/2015 si è intimato alla prefata Ditta il pagamento della somma di € 59.695,91.

Il Presidente della G.R., ravvisata, la necessità di procedere alla espropriazione degli immobili di cui è titolare il sig. M.O.V., con proprio provvedimento del 31/7/2015, salvo ratifica della G.R., ricorrendo i presupposti di cui all'art. 1, comma 4 della l.r. 26/6/2006 per il conferimento dell'incarico ad un avvocato esterno - ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Luca Lubelli.

Si dà atto che il mandato al legale esterno è stato conferito per un importo predefinito pari ad € 1.170,00, oltre IVA e CAP, il tutto come predeterminato con il prefato legale, nonchè nella convenzione in fase di perfezionamento stipulata tra il professionista officiato e l'avvocato coordinatore.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di procedere al recupero del credito regionale.

(Valore della controversia: € 59.695,91; Settore di Spesa: Area Politiche per lo Sviluppo Rurale).

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i.

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, pari ad € 1.484,50, è composta come di seguito indicato e sarà finanziata con le disponibilità del capitolo 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso:

€ 1.484,50 IVA (267,70) e CAP (46,80) inclusi, per compenso professionale pattuito con l'avvocato officiato; L'acconto da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad € 445,41, inclusi IVA e CAP.

Al relativo impegno e alla successiva liquidazione dell'acconto su citato si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap. 1312.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della l. 136/2010 e s.m.i. (cfr nota Avvocatura regionale prot. N. 11/L/6325 del 25/3/2011).

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dal Coordinatore dell'Avvocatura;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di ratificare, per i motivi di cui in narrativa, l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di procedere al recupero del credito regionale in danno della Ditta M.O.V., a mezzo dell'avv. Luca Lubelli;
- di fare obbligo al Dirigente incaricato di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa, di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, così come indicato nella sezione "Copertura finanziaria";
- Di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Dott. Bernardo Notarangelo

Il Presidente della Giunta
Dott. Michele Emiliano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 settembre 2015, n. 1682

Cont. 713/14/GR. Consiglio di Stato. B.P. e R.M. c/ Regione Puglia. Costituzione nel giudizio di appello avverso sentenza del TAR Puglia sede di Bari n. 1248/14. Ratifica nomina legale esterno, avv. Filippo Panizzolo.

Il Presidente della G.R., sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento, titolare di Alta Professionalità, e confermata dall'Avvocato coordinatore, riferisce quanto segue:

Con provvedimento n. 1902 del 23/9/2014 la Giunta Regionale ha deliberato di costituirsi, a mezzo dell'avv. Filippo Panizzolo, nel giudizio promosso innanzi al TAR Puglia sede di Bari dai sigg.ri B.P. e R.M., in proprio e quali consiglieri dell'ex Consiglio d'Amministrazione dell'azienda Pubblica dei Servizi alla Persona, con sede in Manfredonia, per l'annullamento, previa istanza cautelare, del Decreto del Presidente della Regione n. 405 del 28/5/2014 ad oggetto lo scioglimento, ai sensi dell'art. 23 della L.R. 15/04, del Consiglio d'amministrazione della predetta Azienda e la conseguente nomina del Commissario Straordinario;

Il TAR adito con sentenza n. 1248/14, pubblicata in data 28/10/2014, ha respinto il ricorso di cui innanzi ed ha, altresì, condannato i ricorrenti al pagamento delle spese e dei compensi di lite in favore della regione, quantificati in complessivi € 3.000,00 oltre accessori come per legge;

In data 30/4/2015 i medesimi sigg.ri B.P. e R.M. hanno notificato ricorso in appello innanzi al Consiglio di Stato avverso la predetta sentenza del TAR Puglia sede di Bari n. 1248/2014;

Il Presidente della G.R., atteso l'esito pienamente favorevole della fase di primo grado, ha ravvisato la necessità di costituirsi nel giudizio di che trattasi innanzi al Consiglio di Stato e con proprio provvedimento del 9 giugno 2015, salvo ratifica della G.R., ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Filippo Panizzolo (codice U.P.B. 1.3.1.);

Si dà atto che il mandato all'Avv. Filippo Panizzolo è stato conferito per un importo predefinito pari ad € 3.150,00 oltre IVA e CAP, il tutto come determi-

nato nella convenzione tra il professionista e l'avvocato coordinatore, sottoscritta in data 9/6/2015.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di resistere al giudizio di che trattasi.

(Valore della causa: indeterminabile; Settore di spesa: Sanità).

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della l.r. n.28/2001 e s.m.ii.

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, pari ad € 3.996,72, è composta come di seguito indicato e sarà finanziata con le disponibilità del cap. 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso:

- € 3.150,00 (imponibile), € 720,72 (IVA), € 126 (CAP) per compenso professionale pattuito con l'avvocato officiato. L'acconto da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad € 1.199,01, IVA e CAP inclusi.

All'impegno della complessiva spesa ed alla liquidazione e pagamento dell'acconto si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap. 1312.

"Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L.136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/3/2011)"

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R.n.770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale rientrante nella specifica competenza della G.R., ai sensi della l.r. n.7/97, art.4-comma IV- lett.K e della delibera di G.R.n.3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento,

titolare di Alta Professionalità, e dal Coordinatore dell'Avvocatura;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della Giunta Regionale e, pertanto, di costituirsi nel giudizio di che trattasi innanzi al Consiglio di Stato avverso la sentenza del TAR Puglia sede di Bari n. 1248/2014 a mezzo dell'avv. Filippo Panizzolo;
- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa e di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura finanziaria";
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Dott. Bernardo Notarangelo

Il Presidente della Giunta
Dott. Michele Emiliano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 settembre 2015, n. 1683

Cont. n. 559/15/TO. O.C. S.R.L. c/ REGIONE PUGLIA. Tribunale civile di Palermo - Sez. fallimentare. Opposizione avverso il rigetto di ammissione allo stato passivo ex artt. 98 e 99 L.F. Ratifica incarico difensivo a legale esterno, Avv. Vittorio Viviani.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Avvocato incaricato, titolare di Alta Professionalità e confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura, riferisce quanto segue:

Con avviso pubblicato nel Bollettino Ufficiale Regionale n. 123 del 04.08.2011, la Regione Puglia rendeva noto il bando per la presentazione di domande di agevolazione preordinate all'otteni-

mento degli "Aiuti a sostegno dei Partenariati Regionali per l'Innovazione", a valere sull'azione 1.2.4 del P.O.R. 2007-2013. Tra i progetti ammessi a finanziamento vi era, altresì, quello definito "CPBI Continuos Pervasive Business Innovation", presentato dal raggruppamento denominato "Futuresme", costituito da A.T.S. composta dalla capofila O.C. S.r.l. ed altri soggetti e collocato in graduatoria alla posizione n. 7;

con determina dirigenziale n. 136 del 17/07/201, la Regione Puglia concedeva in via provvisoria al citato raggruppamento "Futuresme" un contributo pubblico in conto impianti per la somma di euro 830.178.97, comprensivo del finanziamento spettante all'impresa capofila O.C. S.r.l., determinato quest'ultimo in complessivi euro 343.074,00 a fronte di spese ammissibili pari ad euro 191.000,00 per Ricerca Industriale ed euro 333.040,00 per Sviluppo Sperimentale.

In data 23/07/2012 la citata O.C. S.r.l. qualità di capofila del Raggruppamento, trasmetteva la "Dichiarazione di accettazione della determinazione di concessione provvisoria del contributo e di avvio delle attività per il progetto codice H2FNC73, dichiarando di essere a conoscenza di tutti gli obblighi previsti dal Bando.

Con A.D. n. 20 dell'8/02/2013 veniva poi liquidata alla O.C. la prima quota di contributo nella misura di euro 171.537,00 (corrispondente al 50% del contributo concesso all'impresa), garantita da polizza fideiussoria n. OL2 11292 del 17/10/2012 rilasciata dalla FINWORLD S.p.A.

Con nota trasmessa all'Organismo Intermedio (InnovaPuglia) con p.e.c. del 17/12/2013, la O.C. formalizzava poi richiesta di proroga delle attività di ricerca sino al 22/04/2014, richiesta quest'ultima che incontrava il parere favorevole del predetto O.I., giusta nota prot. n. 158/58D751 dell'8/01/2014.

In data 21/05/2014 la O.C. inoltrava al citato Organismo Intermedio il rendiconto finale delle spese, quantificando in € 377.183,35 le spese direttamente sostenute dall'impresa, di cui € 168.743,24 per Ricerca Industriale ed € 208.440,11 per Sviluppo Sperimentale.

In occasione dell'avvio del controllo di 1° livello sul rendiconto finale, l'O.I. acquisiva in data 18.9.2014 la visura camerale della O.C. da cui apprendeva che la citata società, in data 13 giugno 2014, aveva deliberato il proprio scioglimento e

messa in liquidazione e che il successivo 11 luglio 2014 era stata ammessa alla procedura di concordato preventivo "con riserva" di cui all'art. 161 L.F.

In conseguenza di tali circostanze, l'O.I. sospendeva doverosamente l'istruttoria sul rendiconto finale, onde permettere alla Regione Puglia di verificare eventuali condizioni di revoca del contributo.

In seguito all'acquisizione della visura camerale aggiornata alla data del 3/02/2015, la Regione Puglia apprendeva che la O.C. S.r.l. era stata successivamente dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Palermo del 13 gennaio 2015.

Ritenuto che l'apertura della procedura concorsuale in capo alla predetta società costituisse motivo di revoca del finanziamento comunitario, con nota prot. n. 144/392 del 10/02/2015, la Regione Puglia provvedeva ad inoltrare la comunicazione di preavviso di revoca all'impresa, al Curatore Fallimentare, alla garante FINWORLD SpA, ai partner del Raggruppamento "Futuresme" e all'Organismo Intermedio, specificando che *"la revoca del contributo assegnato è motivata dal mancato adempimento degli obblighi di cui all'articolo 3 comma 11 del Bando in oggetto"*, ed assegnando il termine di 10 giorni per la presentazione delle osservazioni;

decorso infruttuosamente il termine fissato nel preavviso di revoca, con A.O. n. 74 del 10/03/2015, la Regione Puglia adottava il consequenziale provvedimento di revoca del finanziamento nei confronti della O.C., provvedendo a notificare l'Atto di revoca anche alla Curatela Fallimentare.

Ritenuto dunque il proprio diritto ad ottenere la restituzione del finanziamento erogato alla O.C. S.r.l., la Regione Puglia, con nota prot. n. 144/723 dell'11/03/2015 provvedeva a trasmettere istanza di insinuazione allo stato passivo ai sensi dell'art. 93 L.F., nel corpo della quale chiedeva l'ammissione al passivo fallimentare della citata O.C. s.r.l. del proprio credito quantificato nel complessivo importo di € 192.020,40 (di cui € 171.537,00 a titolo di capitale, € 2.671,75 per interessi legali ed € 17.811,65 per maggiorazione sugli interessi spettante ai sensi dell'art. 16, 3° comma, dell'Avviso), il tutto in linea privilegiata ex artt. 1 della L. 348/1982 e 24 (commi 32, 33 e 36) della L. 449/1997.

Con pec dell'1.04.2015, il Curatore Fallimentare rimetteva alla Regione Puglia copia del progetto di stato passivo e proponeva il rigetto della domanda.

la Regione Puglia, con nota prot. 144/1036 del 10.04.2015 trasmetteva le proprie osservazioni al progetto, insistendo per l'ammissione al credito;

All'udienza di verifica del 17 aprile 2015, il Curatore Fallimentare insisteva per il rigetto della domanda;

Con decreto reso in data 17 aprile 2015. il Giudice delegato al fallimento della O.C. S.r.l., "condivise le motivazioni del Curatore", rigettava la domanda della Regione Puglia e, contestualmente, dichiarava esecutivo lo stato passivo delle domande tempestive.

L'Area Politiche per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Ricerca Industriale e Innovazione della Regione Puglia, con nota prot. AOO_144/000 1239 del 05.05.2015, ha manifestato l'opportunità di proporre opposizione avverso il rigetto di ammissione allo stato passivo della Società O.C. S.r.l.;

tanto premesso, rilevata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1, comma 4, della legge regionale 26 giugno 2006 n. 18 per l'attribuzione dell'incarico ad un legale esterno, il Presidente della G.R., con proprio provvedimento urgente, salvo ratifica della stessa Giunta, ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all'Avv. Vittorio Viviani, del Foro di Palermo, al fine di proporre opposizione avverso il rigetto di ammissione allo stato passivo della Società O.C. S.r.l. ex artt. 98 e 99 L.F. dinanzi al Tribunale Civile di Palermo - Sez. Fallimentare.

E' necessario, pertanto, che la Giunta Regionale provveda a ratificare il citato mandato difensivo, conferito in via di urgenza.

Si dà atto che il mandato è stato conferito alle condizioni previste dall'art. 11 della L.R. n. 22 del 22.12.1997 e della deliberazione di G.R. n. 2848 del 20.12.2011, così come integrata e modificata con DGR n. 1985 del 16.10.2012 per un importo predefinito pari ad **€ 11.721,52 comprensivo di IVA, CPA, contributo unificato e marca di iscrizione a ruolo**, il tutto concordato con il professionista officiato.

VALORE DELLA CAUSA: € 192.020,40

SETTORE DI SPESA: Area Politiche per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Ricerca Industriale e Innovazione

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i.

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, come determinata nella Convenzione per incarico professionale e di rappresentanza tra il professionista e l'Avvocato Coordinatore, ritualmente sottoscritta, pari ad **€ 11.721,52 comprensivo di IVA, CPA, contributo unificato e marca di iscrizione a ruolo (di cui € 9.150,00 per compenso professionale, € 366,00 per CPA, € 2.093,52 per IVA, € 85,00 per contributo unificato, € 27,00 per marca di iscrizione a ruolo)**, sarà finanziata con le disponibilità del capitolo 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso;

l'acconto da corrispondere all'Avv. Vittorio Viviani, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad **€ 3.594,86 comprensivo di IVA, CPA, contributo unificato e marca di iscrizione a ruolo**. Non potranno essere corrisposti ulteriori acconti in corso di causa;

al relativo impegno e alla successiva liquidazione dell'acconto innanzi citato si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap. 1312.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della l. 136/2010 e s.m.i. (cfr nota Avvocatura regionale prot. n. 11/L/6325 del 25/3/2011).

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nelle competenze della Giunta ai sensi della LR 7/97 art.4-comma 4- lett. K e della deliberazione di GR n.3261 del 28/7/1998.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento da parte del Responsabile del procedimento e del Coordinatore dell'Avvocatura

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di proporre opposizione avverso il rigetto di ammissione allo stato passivo della Società O.C. S.r.l.; dinanzi al Tribunale Civile di Palermo - Sez. Fallimentare;
- di nominare rappresentante e difensore della Regione l'Avv. Vittorio Viviani del Foro di Palermo;
- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa, di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, così come indicato nella sezione "Copertura finanziaria";
- Di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Dott. Bernardo Notarangelo

Il Presidente della Giunta
Dott. Michele Emiliano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 settembre 2015, n. 1684

Cont. 1886/11/TO. A.S.C. S.R.L. C/ REGIONE PUGLIA. Consiglio di Stato. Costituzione in giudizio. Ratifica incarico difensivo avv. Nino Matassa, legale esterno.

Il Presidente della G.R., sulla base dell'istruttoria espletata dall'Avvocato incaricato, titolare di Alta Professionalità, e confermata dall'Avvocato coordinatore, riferisce quanto segue:

La Società A.S.C. S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con ricorso in appello, ritualmente notificato alla Regione Puglia, ricorrendo dinanzi al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, ha chiesto l'annullamento e/o la riforma della sentenza n. 1547/2012 del 12.07.2012, resa dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Lecce, sezione I, pubblicata mediante deposito in segreteria in data 19.09.2012, con la

quale quest'ultimo, definitivamente pronunciando sul ricorso principale, R.G. 1837/2011, proposto dalla medesima Società A.S.C.. S.r.l., lo ha rigettato;

considerata l'importanza della questione ed il parere reso per le vie brevi dal Servizio Energia e Reti Energetiche, si è ravvisata l'opportunità di costituirsi nel giudizio *de quo*;

tanto premesso, rilevata la sussistenza dei presupposti di cui all'art.1, comma 4, della legge regionale 26 giugno 2006 n.18 per l'attribuzione dell'incarico ad un legale esterno, il Presidente della G.R., con proprio provvedimento urgente, salvo ratifica della stessa Giunta, ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all'Avv. Nino Matassa, del Foro di Bari, al fine di costituirsi nel giudizio di cui all'oggetto dinanzi al Consiglio di Stato.

E' necessario, pertanto, che la Giunta Regionale provveda a ratificare il citato mandato difensivo, conferito in via di urgenza.

Si dà atto che il mandato è stato conferito alle condizioni previste dall'art.11 della L.R. n. 22 del 22.12.1997 e della deliberazione di G.R. n. 2848 del 20.12.2011, così come integrata e modificata con DGR n. 1985 del 16.10.2012 per un importo predefinito pari ad **€ 25.693,20 comprensivo di IVA e CPA**, il tutto concordato con il professionista officiato.

VALORE DELLA CAUSA: € 11.767.550,00

SETTORE DI SPESA: Servizio Energia e Reti Energetiche

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i.

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, come determinata nella Convenzione per incarico professionale e di rappresentanza tra il professionista e l'Avvocato Coordinatore, ritualmente sottoscritta, pari ad **€ 25.693,20 comprensivo di IVA e CPA (di cui € 20.250,00 per compenso professionale, € 810,00 per CPA, € 4.633,20 per IVA)**, sarà finanziata con le disponibilità del capitolo 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso;

l'acconto da corrispondere all'Avv. Nino Matassa, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad **€ 7.707,96 comprensivo di IVA e CPA**.

Non potranno essere corrisposti ulteriori acconti in corso di causa;

al relativo impegno e alla successiva liquidazione dell'acconto innanzi citato si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap. 1312.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della l. 136/2010 e s.m.i. (cfr nota Avvocatura regionale prot. n. 11/L/6325 del 25/3/2011).

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nelle competenze della Giunta ai sensi della LR 7/97 art.4-comma 4- lett. K e della deliberazione di GR n.3261 del 28/7/1998.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento da parte del Responsabile del procedimento e del Coordinatore dell'Avvocatura;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, costituirsi nel giudizio d'appello dinanzi al Consiglio di Stato per l'annullamento e/o la riforma della Sentenza n. 1547/2012 del 12.07.2012 resa dal Tar Lecce;
- di nominare rappresentante e difensore della Regione l'Avv. Nino Matassa del Foro di Bari;
- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa, di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, così come indicato nella sezione "Copertura finanziaria";

- Di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Dott. Bernardo Notarangelo

Il Presidente della Giunta
Dott. Michele Emiliano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 settembre 2015, n. 1685

Cont. n. 27/14/TO. F. s.p.a. c/ REGIONE PUGLIA. Tribunale civile di Bari - Costituzione in giudizio - Ratifica incarico difensivo a legale esterno, Avv. Giampietro Rossiello.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Avvocato incaricato, titolare di Alta Professionalità e confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura, riferisce quanto segue:

con atto di citazione in opposizione ad ordinanza di ingiunzione ex art. 3 R.D. n. 639/1910, ritualmente notificato, la F. S.p.A. proponeva innanzi al Tribunale di Bari, opposizione avverso ordinanza di ingiunzione di pagamento prot. AOO - 149/23/09/2013/0023900 - r.g. 4/RV/12 - dell'importo di € 2.885.287,98, con la quale la Regione Puglia- Servizio Contenzioso amministrativo, intimava alla suddetta Società il pagamento della predetta somma, maggiorata di interessi, in solido con il Sig. D.G.G.. Veniva citata in giudizio la Regione Puglia con il medesimo atto con cui si chiedeva al Tribunale di Bari di voler provvedere:

- in via preliminare, a concedere la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza di ingiunzione impugnata;
- autorizzare la chiamata in causa delle Società C.E., D.E.E.S., G.D. C. e dei coobbligati Sig. D.G.G. e Sig.ra D.P.A.;
- accertare e dichiarare l'eccesso di potere, l'abuso del diritto e comunque l'insussistenza del diritto della Regione Puglia a ricorrere al procedimento di ingiunzione di cui al R.D. n. 639/1910 per pretesi crediti di natura civilistica e, per l'effetto, annullare e/o revocare e/o dichiarare illegittimo e/o inefficace l'ordinanza di ingiunzione impugnata;

- accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1957 c.c. primo comma, e per l'effetto dichiarare la F. S.p.A. liberata da ogni obbligazione di pagamento nei confronti della Regione Puglia e conseguentemente annullare, revocare, dichiarare nullo e/o annullabile e/o inefficace e comunque illegittima l'ordinanza impugnata;
- accertare e dichiarare che la Regione Puglia non ha alcun diritto ad incamerare garanzie fidejussorie prestate da F. S.p.A., nonché accertare e dichiarare l'inesistenza del preteso credito ingiunto.

L'Area Politiche per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Competitività dei Sistemi Produttivi della Regione Puglia, con nota prot. AOO_158_3807/2014 del 23.04.2014, ha manifestato l'opportunità di costituirsi nel giudizio in oggetto, connesso al Cont. 125/14/TO, C.E. e altri c/ R.P.;

tanto premesso, rilevata la sussistenza dei presupposti di cui all'art.1, comma 4, della legge regionale 26 giugno 2006 n.18 per l'attribuzione dell'incarico ad un legale esterno, il Presidente della G.R., con proprio provvedimento urgente, salvo ratifica della stessa Giunta, ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all'Avv. Giampietro Rossiello, del foro di Bari, al fine di costituirsi nel predetto giudizio dinanzi al Tribunale di Bari.

E' necessario, pertanto, che la Giunta Regionale provveda a ratificare il citato mandato difensivo, conferito in via di urgenza.

Si dà atto che il mandato è stato conferito alle condizioni previste dall'art.11 della L.R. n. 22 del 22.12.1997 e della deliberazione di G.R. n. 2848 del 20.12.2011, così come integrata e modificata con DGR n. 1985 del 16.10.2012 per un importo predefinito pari ad **€ 25.693,20 comprensivo di IVA e CPA**, il tutto concordato con il professionista ufficiale.

VALORE DELLA CAUSA: € 2.885.287,98

SETTORE DI SPESA: Area Politiche per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Competitività dei Sistemi Produttivi

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i.

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, come determinata nella Convenzione per incarico professionale e di rappresentanza tra il professionista e l'Avvocato Coordinatore, ritualmente sottoscritta, pari ad **€ 25.693,20 comprensivo di IVA e CPA (di cui € 20.250,00 per compensi professionali, € 4.633,20 per IVA, € 810,00 per CAP)**, sarà finanziata con le disponibilità del capitolo 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso;

l'acconto da corrispondere all'Avv. Giampietro Rossiello, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad **€ 7.707,90 comprensivo di IVA e CPA**.

Non potranno essere corrisposti ulteriori acconti in corso di causa;

al relativo impegno e alla successiva liquidazione dell'acconto innanzi citato si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap. 1312.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della l. 136/2010 e s.m.i. (cfr nota Avvocatura regionale prot. n. 11/L/6325 del 25/3/2011).

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nelle competenze della Giunta ai sensi della LR 7/97 art.4-comma 4- lett. K e della deliberazione di GR n.3261 del 28/7/1998.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento da parte del Responsabile del procedimento e del Coordinatore dell'Avvocatura;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di costituirsi nel predetto giudizio dinanzi al Tribunale di Bari;

- di nominare rappresentante e difensore della Regione l'Avv. Giampietro Rossiello del Foro di Bari;

- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa, di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, così come indicato nella sezione "Copertura finanziaria";

- di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Dott. Bernardo Notarangelo

Il Presidente della Giunta
Dott. Michele Emiliano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 settembre 2015, n. 1686

Cont. n. 125/14/TO. C.E. + altri c/ REGIONE PUGLIA. Tribunale civile di Bari. Costituzione in giudizio - Ratifica incarico difensivo a legale esterno, Avv. Giampietro Rossiello.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Avvocato incaricato, titolare di Alta Professionalità e confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura, riferisce quanto segue:

con atto di citazione ritualmente notificato, C.E., D.E. - E.S., G.D.C. s.a.s., e D.S. s.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, citavano la Regione Puglia a comparire innanzi al Tribunale di Bari, per l'accertamento:

- del diritto degli attori ad avere una proroga del termine di realizzazione dell'investimento autorizzato dalla Regione Puglia nonché all'erogazione delle agevolazioni concesse dalla Regione Puglia di € 4.809.966,90, su un valore complessivo dell'investimento pari ad euro 9.352.790,00 relativamente all'avviso pubblico - Programmi Integrati di Agevolazioni nell'ambito PIT n. 2 "Area Nord Barese" - P.O.R. Puglia 2000/2006;
- in subordine, per accertare e dichiarare il diritto degli odierni attori alla rideterminazione dell'am-

montare delle agevolazioni ammesse dalla Regione Puglia, a fronte degli investimenti comunque effettuati dal C.E. e dalle sue consorziate, anche in conseguenza di una revoca parziale delle agevolazioni ammesse, sussistendone tutte le condizioni previste dalla normativa regionale e poste dall'art. 10, Revoca delle agevolazioni - punto 4 - del *Disciplinare di concessione provvisoria del contributo regionale per l'attuazione del programma integrato di agevolazioni*;

e per la conseguente disapplicazione:

- della nota della Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Competitività - n. prot. A00_158 07.06.2012 - 0004738, con cui si comunicava l'atto dirigenziale n. 921 del 17.05.2012 di revoca delle agevolazioni e l'avvio del recupero dei fondi erogati;
 - dell'atto dirigenziale n. 921 di repertorio del 17 maggio 2012 con oggetto: "POR Puglia 2000-2006 - PROGRAMMI INTEGRATI DI AGEVOLAZIONI -PIT N. 2 "AREA NORD BARESE - C. E. - I. D. S. srl, D. E. E. S. e G.D. C. s.a.s. - Revoca delle agevolazioni e recupero fondi erogati per le imprese D. S. srl, D. E. E. S. e G.D. C. s.a.s." con la quale è stato disposto, testualmente, "vista e condivisa la relazione Rel/2012 914 del 17 maggio 2012 sottoscritta dai Responsabili di Misura 4. 1. e 3.13, con la quale a seguito dell'istruttoria espletata, si propone di adottare l'atto dirigenziale di revoca delle agevolazioni e recupero fondi per l'importo complessivo di euro 2.664586,9, di cui 2.337.975,00 in quota capitale ed euro 326.611,90 di interessi legali e rivalutazione sulla base degli indici ISTAT FOI;
 - della relazione, ove occorra, e nei limiti dell'interesse degli attori, della Regione Puglia, Rel/2012 914 del 17 maggio 2012 sottoscritta dai Responsabili di Misura 4. 1. e 3. 13;
- della nota della Regione Puglia prot. n. A00_158 del 24.01.2012 - 0000606 con cui è stato comunicato l'avvio del procedimento di revoca dei contributi concessi ai sensi degli art. 7 e 8 della 241/90;
- della nota A00-116/11/10/2012 n. 16827 con oggetto: P.O.R. Puglia 2000/06-PIT n. 2 Nord barese - revoca delle agevolazioni e recupero dei fondi - A.D. 921/2012 del Servizio Competitività;
- della nota della Regione Puglia A00-158 del 24.10.2011 - 0010619 -, ove occorra e nei limiti dell'interesse, con cui è stato preannunciato il sopral-

luogo dei funzionari della Regione Puglia per il giorno 08.11.2011 presso le sedi delle imprese D.S. srl, G.D. C. s.a.s. e D.E.E. al fine di effettuare una verifica in loco tesa ad evidenziare lo stato di avanzamento del programma di investimento proposto a valere sullo strumento PIA PIT n. 2 ed è stata richiesta specifica documentazione;

del verbale, ove occorra, e nei limiti dell'interesse, di sopralluogo del giorno 23 novembre 2011 redatto dai funzionari della Regione Puglia;

ove occorra, e nei limiti dell'interesse, del verbale di incontro del 28.06.2011 presso gli Uffici della Regione Puglia;

nonché ulteriormente ed ove occorra, *in parte qua*, dell'art. 10 Bando relativo al P.O.R. Puglia 2000/2006 - Programmi Integrati di Agevolazioni PIT n. 2 "Area Nord Barese;

nonché ulteriormente ed ove occorra, *in parte qua*, del Bando relativo al P.O.R. Puglia 2000/2006 - Programmi Integrati di Agevolazioni PIT n. 2 "Area Nord Barese;

di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale;

nonché per il risarcimento dei danni subiti e subendi in conseguenza degli atti adottati dalla Regione Puglia che espongono gli attori al concreto rischio di non poter assolvere gli impegni assunti e di concludere gli investimenti effettuati.

L'Area Politiche per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Competitività dei Sistemi Produttivi della Regione Puglia, con nota prot. A00_158_3807/2014 del 23.04.2014, ha manifestato l'opportunità di costituirsi nel giudizio in oggetto, connesso al Cont. 27/14/TO, F. S.p.A. c/ R.P.;

tanto premesso, rilevata la sussistenza dei presupposti di cui all'art.1, comma 4, della legge regionale 26 giugno 2006 n.18 per l'attribuzione dell'incarico ad un legale esterno, il Presidente della G.R., con proprio provvedimento urgente, salvo ratifica della stessa Giunta, ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all'Avv. Giampietro Rossiello, del foro di Bari, al fine di costituirsi nel predetto giudizio dinanzi al Tribunale di Bari.

E' necessario, pertanto, che la Giunta Regionale provveda a ratificare il citato mandato difensivo, conferito in via di urgenza.

Si dà atto che il mandato è stato conferito alle condizioni previste dall'art.11 della L.R. n. 22 del 22.12.1997 e della deliberazione di G.R. n. 2848 del 20.12.2011, così come integrata e modificata con DGR n. 1985 del 16.10.2012 per un importo predefinito pari ad **€ 25.693,20 comprensivo di IVA e CPA**, il tutto concordato con il professionista officiato.

VALORE DELLA CAUSA: € 4.809.966,90

SETTORE DI SPESA: Area Politiche per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Competitività dei Sistemi Produttivi

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i.

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, come determinata nella Convenzione per incarico professionale e di rappresentanza tra il professionista e l'Avvocato Coordinatore, ritualmente sottoscritta, pari ad **€ 25.693,20 comprensivo di IVA e CPA (di cui € 20.250,00 per compensi professionali, € 4.633,20 per IVA, € 810,00 per CAP)**, sarà finanziata con le disponibilità del capitolo 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso;

l'acconto da corrispondere all'Avv. Giampietro Rossiello, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad **€ 7.707,90 comprensivo di IVA e CPA**.

Non potranno essere corrisposti ulteriori acconti in corso di causa;

al relativo impegno e alla successiva liquidazione dell'acconto innanzi citato si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap. 1312.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della l. 136/2010 e s.m.i. (cfr nota Avvocatura regionale prot. n. 11/L/6325 del 25/3/2011).

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nelle competenze della Giunta ai sensi della LR 7/97 art.4-comma 4- lett. K e della deliberazione di GR n.3261 del 28/7/1998.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento da parte del Responsabile del procedimento e del Coordinatore dell'Avvocatura;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di costituirsi nel predetto giudizio dinanzi al Tribunale di Bari;
- di nominare rappresentante e difensore della Regione l'Avv. Giampietro Rossiello del Foro di Bari;
- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa, di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, così come indicato nella sezione "Copertura finanziaria";
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Dott. Bernardo Notarangelo

Il Presidente della Giunta
Dott. Michele Emiliano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 settembre 2015, n. 1687

Cont. n. 120/90/N-TO A.D.N. c/Regione Puglia. Corte di Cassazione. Controricorso in Cassazione avverso impugnazione sentenza n. 1875/2014 della Corte d'Appello di Bari, II Sez. Civile. Ratifica incarico difensivo a legale esterno, Avv. Martino Sportelli.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Avvocato incaricato titolare di Alta Professiona-

lità, e confermata dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura, riferisce quanto segue:

con sentenza del 14.10.2010, n. 19510, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione cassavano con rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Bari (che si esprimeva con la Sent. 1875/2014 del 14 novembre 2014), la sentenza non definitiva della Corte d'Appello di Bari del 26.09.2004, nella parte in cui dichiarava inammissibile l'appello incidentale proposto con comparsa di costituzione depositata il 16.06.2006, dai sigg.ri A.D.N.O. (nelle more deceduto, con successiva costituzione nella fase di rinvio degli eredi P.A. e A.D.N.A.), A.D.N.G. ed A.D.N.A. avverso la sentenza del G.O.A. Tribunale di Bari del 14.09.1999 n. 360, emessa a termine di giudizio instaurato da tali parti nei confronti del Comune di Bari, del Genio Civile di Bari, della Regione Puglia e del Ministero dei Lavori Pubblici;

con atto notificato in data 31.03.2015, i sigg.ri A.P. e A.A.D.N., quali legittimi eredi del sig. O.A.D.N., nonché i sig.ri G.A.D.N. e A.A.D.N., proponevano ricorso per Cassazione avverso la Sentenza n. 1875/2014, del 14 novembre 2014, emessa *inter partes* dalla Corte d'Appello di Bari, II Sezione Civile, nella causa di appello in sede di rinvio iscritta sub R.G. n. 1802/2010. I ricorrenti affidavano il proprio gravame alla esposizione dei seguenti motivi:

- 1) art. 360 n. 5 c.p.c. - omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti - malgoverno delle C.T.U. rese nel corso degli anni;
- 2) art. 360 c.p.c. n. 3 c.p.c. - violazione o falsa applicazione di norme di diritto - illogica equiparazione della misura della indennità dovuta a seguito di esproprio legittimo al danno da esproprio illegittimo - questione di legittimità costituzionale;
- 3) art. 360 n. 3 c.p.c. - violazione o falsa applicazione di norme di diritto - mancata applicazione della rivalutazione all'indennità di occupazione legittima;
- 4) art. 360 n. 5 c.p.c. - omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti - mancata pronuncia sulla questione relativa all'illegittimità del prelievo fiscale sulle somme riconosciute agli espropriati.

Tanto premesso, si ravvisa la necessità di costituirsi nel predetto giudizio innanzi alla Suprema

Corte di Cassazione, al fine di eccepire l'inammissibilità ed infondatezza di ciascun motivo del ricorso avverso, così invocando la conferma della sentenza impugnata;

all'uopo, rilevata la sussistenza dei presupposti di cui all'art.1, comma 4, della legge regionale 26 giugno 2006 n.18 per l'attribuzione dell'incarico ad un legale esterno, il Presidente della G.R., con proprio provvedimento urgente del 29.04.2015, salvo ratifica della stessa Giunta, ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all'Avv. Martino Sportelli, del foro di Bari, già officiato nei precedenti gradi di giudizio, al fine di proporre controricorso innanzi alla Suprema Corte di Cassazione.

E' necessario, pertanto, che la Giunta Regionale provveda a ratificare il citato mandato difensivo, conferito in via di urgenza.

Si dà atto che il mandato è stato conferito alle condizioni previste dall'art.11 della L.R. n. 22 del 22.12.1997 e della deliberazione di G.R. n. 2848 del 20.12.2011, così come integrata e modificata con DGR n. 1985 del 16.10.2012 per un importo predefinito pari ad **€ 10.791,14 comprensivo di IVA e CPA**, il tutto concordato con il professionista officiato.

VALORE DELLA CAUSA: INDETERMINABILE SETTORE DI SPESA: Lavori Pubblici

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i.

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, come determinata nella Convenzione per incarico professionale e di rappresentanza tra il professionista e l'Avvocato Coordinatore, ritualmente sottoscritta, pari ad **€ 10.791,14 comprensivo di IVA e CPA (di cui € 8.505,00 per compenso professionale, € 340,20 per CPA, € 1.945,94 per IVA)** sarà finanziata con le disponibilità del capitolo 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso;

l'acconto da corrispondere all'avv. Martino Sportelli, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad **€ 3.237,34 comprensivo di IVA e CPA**.

Non potranno essere corrisposti ulteriori acconti in corso di causa;

al relativo impegno e alla successiva liquidazione dell'acconto innanzi citato si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap. 1312.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della l. 136/2010 e s.m.i. (cfr nota Avvocatura regionale prot. n. 11/L/6325 del 25/3/2011).

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nelle competenze della Giunta ai sensi della LR 7/97 art.4-comma 4- lett. K e della deliberazione di GR n.3261 del 28/7/1998.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento da parte del Responsabile del procedimento e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di proporre controricorso innanzi alla Suprema Corte di Cassazione;
- di nominare rappresentante e difensore della Regione l'Avv. Martino Sportelli del Foro di Bari;
- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa, di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, così come indicato nella sezione "Copertura finanziaria";
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Dott. Bernardo Notarangelo

Il Presidente della Giunta
Dott. Michele Emiliano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 settembre 2015, n. 1688

Cont. n. 3048/07/FR. Regione Puglia c/ M.N. Conferma proposizione ricorso per Cassazione avverso sentenza n. 1849/2014 della Corte d'Appello di Bari e conferma incarico difensivo a legale esterno, Avv. Francesco Tanzarella.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Avvocato incaricato, titolare di Alta Professionalità e confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura, riferisce quanto segue:

con delibera n. 894 del 06.05.2015, la Giunta Regionale deliberava di ricorrere per la cassazione della Sentenza n. 1849/2014 della Corte d'Appello di Bari che, pur avendo rigettato la domanda delle sigg.re M.N. di risarcimento danni per asserito abuso del marchio, aveva rigettato anche la domanda della Regione Puglia, reiterata con l'atto di appello, di declaratoria di nullità/inefficacia del Protocollo d'Intesa del 21.11.2002, relativo ai rapporti tra Comune di Bari, Provincia di Bari e Regione Puglia e la famiglia M.N. in relazione al T.P.;

nella medesima delibera di G.R. n. 894/2015, veniva conferito incarico di rappresentanza e difesa dell'Ente Regionale dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione all'Avv. Francesco Tanzarella, già officiato nei precedenti gradi di giudizio, alle condizioni enucleate nella Convenzione per incarico professionale di rappresentanza n. 016999 del 25.03.2015, ritualmente sottoscritta dalle parti, prevedendo una copertura finanziaria complessiva pari a € 7.137,00, comprensiva di IVA e CAP;

con nota del 30.06.2015, assunta al protocollo dell'Avvocatura regionale con il n. AOO_024/9526 del 30.06.2015, l'Avv. Francesco Tanzarella, legale officiato nel procedimento in argomento, ha rappresentato la necessità di sostituire la procura alle liti del 16.02.2015, a firma del Vice Presidente della G.R. Prof.ssa Angela Barbanente, e ratificata dalla G.R. presieduta dal Presidente Vendola, soggetti a quel tempo legittimati e nella pienezza dei poteri, con una nuova procura a firma dell'attuale Presidente della G.R., Dott. Michele Emiliano, al fine di evitare eccezioni di inammissibilità;

il Presidente della Regione Puglia, Dott. Michele Emiliano, con proprio provvedimento urgente del 17.07.2015, ha conferito all'Avv. Francesco Tanzarella mandato di rappresentanza e difesa per il contenzioso di cui all'oggetto, confermativo delle statuizioni di cui alla delibera di G.R. n. 894 del 06.05.2015 ed alla convenzione per incarico professionale di rappresentanza n. 016999 del 25.03.2015.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i.

La presente deliberazione non comporta aggravio di spesa.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nelle competenze della Giunta ai sensi della LR 7/97 art.4-comma 4- lett. K e della deliberazione di GR n.3261 del 28/7/1998.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento da parte del Responsabile del procedimento e del Coordinatore dell'Avvocatura;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di confermare la volontà di proporre ricorso in Cassazione avverso la Sentenza n. 1849/2014 della Corte d'Appello di Bari, così come indicato nella Delibera di G.R. n. 894 del 06.05.2015;
- di confermare l'incarico di rappresentare e difendere la Regione Puglia per il contenzioso di cui all'oggetto all'Avv. Francesco Tanzarella, del Foro di Bari;
- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa, di liqui-

dazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, così come indicato nella sezione "Copertura finanziaria" di cui alla Delibera di G.R. n. 894 del 06.05.2015;

- di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Dott. Bernardo Notarangelo

Il Presidente della Giunta
Dott. Michele Emiliano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 settembre 2015, n. 1689

Cont. n. 95/14/FR. Regione Puglia c/ Avv. R.M. Appello avverso sentenza n. 3242/2015 del Tribunale di Lecce, Sezione Seconda Civile. Ratifica incarico difensivo a legale esterno, Avv. Salvatore Vasta.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Avvocato incaricato, titolare di Alta Professionalità e confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura, riferisce quanto segue:

con decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 96/14 del 27.12.2013/07.01.2014, emesso su ricorso dell'Avv. R.M., veniva intimato alla Regione Puglia il pagamento dell'importo di € 130.501,91, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, a titolo di pagamento del corrispettivo per l'attività professionale svolta dal medesimo Avv. R.M. dinanzi al Tar Puglia - Lecce, nel procedimento n. 2790/98;

la Regione Puglia proponeva opposizione al predetto decreto ingiuntivo, chiedendone altresì la sospensione della provvisoria esecutività;

si costituiva in giudizio l'Avv. R.M., contestando nel merito l'opposizione della Regione Puglia;

con Sentenza n. 3242/2015, pubblicata in data 17.06.2015, il Tribunale di Lecce - II Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'opposizione a d.i. proposta dalla Regione Puglia, rigettava l'opposizione, confermava il decreto ingiuntivo e ne dichiarava definitivamente l'esecutorietà, condannando la Regione Puglia a rifondere all'Avv. R.M.

spese e competenze legali, oltre accessori come per legge.

stante l'inammissibilità ed infondatezza della decisione in argomento, si ravvisa l'opportunità di proporre appello avverso la sentenza n. 3242/2015, pubblicata in data 17.06.2015, resa dal Tribunale di Lecce - II Sezione Civile;

tanto premesso, rilevata la sussistenza dei presupposti di cui all'art.1, comma 4, della legge regionale 26 giugno 2006 n.18 per l'attribuzione dell'incarico ad un legale esterno, il Presidente della G.R., con proprio provvedimento urgente del 24.06.2015, salvo ratifica della stessa Giunta, ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all'Avv. Salvatore Vasta, del foro di Bari, già officiato nel giudizio di primo grado, al fine di proporre appello avverso la predetta sentenza.

E' necessario, pertanto, che la Giunta Regionale provveda a ratificare il citato mandato difensivo, conferito in via di urgenza.

Si dà atto che il mandato è stato conferito alle condizioni previste dall'art.11 della L.R. n. 22 del 22.12.1997 e della deliberazione di G.R. n. 2848 del 20.12.2011, così come integrata e modificata con DGR n. 1985 del 16.10.2012 per un importo predefinito pari ad **€ 12.228,06 comprensivo di IVA e CPA**, il tutto concordato con il professionista officiato.

VALORE DELLA CAUSA: € 130.501,91
SETTORE DI SPESA: AVVOCATURA

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i.

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, come determinata nella Convenzione per incarico professionale e di rappresentanza tra il professionista e l'Avvocato Coordinatore, ritualmente sottoscritta, pari ad **€ 12.228,06 comprensivo di IVA e CPA (di cui € 9.637,50 per compenso professionale, € 385,50 per CPA, € 2.205,06 per IVA)** per compenso professionale, sarà finanziata con le disponibilità del capitolo 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso;

l'acconto da corrispondere all'Avv. Salvatore Vasta, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad **€ 3.668,42 comprensivo di IVA e CPA**

(di cui € 2.891,25 per compensi professionali, € 661,52 per IVA, € 115,65 per CAP), nonché € 1.165,50 a titolo di rimborso spese anticipate.

Non potranno essere corrisposti ulteriori acconti in corso di causa.

Al relativo impegno e alla successiva liquidazione dell'acconto innanzi citato si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap. 1312.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della l. 136/2010 e s.m.i. (cfr nota Avvocatura regionale prot. n. 11/L/6325 del 25/3/2011).

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nelle competenze della Giunta ai sensi della LR 7/97 art.4-comma 4- lett. K e della deliberazione di GR n.3261 del 28/7/1998.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento da parte del Responsabile del procedimento e del Coordinatore dell'Avvocatura

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di proporre appello avverso la Sentenza n. 3242/2015 del Tribunale di Lecce, Seconda Sezione Civile;
- di nominare rappresentante e difensore della Regione l'Avv. Salvatore Vasta del Foro di Bari;
- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa, di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal

presente provvedimento, così come indicato nella sezione "Copertura finanziaria";

- di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Dott. Bernardo Notarangelo

Il Presidente della Giunta
Dott. Michele Emiliano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 settembre 2015, n. 1690

Contt. nn. 2556/08/SI - 2557/08/SI - 2558/08/SI - 2568/08/SI. Corte di Cassazione. R.P. c/ P.G. e altri. Ratifica incarico all'Avv. Vincenzo D'Amato, legale esterno.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue.

I sig.ri P.G., R.G., V.G. e L.P., hanno impugnato con distinti procedimenti, innanzi alla Corte di Cassazione, le sentenze nn. 412, 419, 414 e 413 del 15-21/10/2014 rese dalla Corte d'Appello di Lecce - Sezione distaccata di Taranto - con le quali il Collegio ha rigettato l'appello avente ad oggetto le opposizioni ex art. 3 R.D. 639/1910 avverso le ingiunzioni fiscali del Servizio Contenzioso Amministrativo della Regione Puglia, condannando, altresì, i ricorrenti alla rifusione delle spese di giustizia pari a € 49.000,00, oltre oneri di legge, per ogni procedimento.

Il Presidente della G.R., ravvisata la necessità di tutelare la posizione processuale dell'Amministrazione Regionale anche nei giudizi incardinati innanzi alla Corte di Cassazione ed, in particolare, al fine di insistere nel rigetto delle avverse pretese, ha rilasciato mandato difensivo all'Avv. Vincenzo D'Amato, che ha già assistito la Regione Puglia negli altri gradi di giudizio.

(Valore della controversia: da € 100.001,00 a € 500.000,00; Settore di Spesa: Servizio Contenzioso Amministrativo).

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/01 e s.m.e i._

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento è pari a € 33.912,47 di cui: 26.728,00 per compenso professionale, € 1.069,12 CPA; € 6.115,36 IVA. La spesa così come innanzi indicata, sarà finanziata con le disponibilità del capitolo 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso. Le ulteriori spese vive ragionevolmente sostenute per lo svolgimento dell'attività (ad esempio: bolli, notifiche, registrazioni, ulteriore contributo unificato, spese postali, copie di atti, trasferte) saranno rimborsate, a seguito di formale richiesta e solo se adeguatamente documentate.

L'acconto del 30% da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad € 10.174,64, IVA e CAP inclusi.

All'impegno della complessiva spesa ed alla liquidazione e pagamento dell'acconto si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap.1312.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr nota Avvocatura regionale prot. 11/L/6325 del 25.03.2011).

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dal Presidente;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dall'Avvocato Coordinatore;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di fare propria la relazione del Presidente che si intende integralmente qui riportata;



- di ratificare l'incarico all'Avv. Vincenzo D'Amato, legale esterno, di difendere le ragioni dell'Amministrazione regionale dinanzi alla Corte di Cassazione;
- di fare obbligo all'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa autorizzata dal presente

provvedimento e la liquidazione dell'acconto, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";

- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Dott. Bernardo Notarangelo

Il Presidente della Giunta
Dott. Michele Emiliano



BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Puglia

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari
Tel. 080 540 6316 / 6372 / 6317 - Fax 080 540 6379
Sito internet: <http://www.regione.puglia.it>
e-mail: burp@pec.rupar.puglia.it - burp@regione.puglia.it

Direttore Responsabile **Dott.ssa Antonia Agata Lerario**

Autorizzazione Tribunale di Bari N. 474 dell'8-6-1974
S.T.E.S. s.r.l. - 85100 Potenza